



LEGGE 25 febbraio 1974 n. 17 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 1° marzo 1974).

Emanazione del nuovo codice penale.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 1974:

Art. 1

Sono approvati il Codice Penale e la Relazione Illustrativa nel testo che risulta dagli allegati "A" e "B" della presente Legge.

Art. 2

Il nuovo Codice Penale entrerà in vigore il 1° gennaio 1975.

Art. 3

A cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni copia del Codice e della relazione dovranno essere inviati a tutti i capi famiglia sammarinesi.

Art. 4

Un'apposita Commissione, formata dai Commissari della Legge e dal Segretario della Commissione Scientifica che ha elaborato il progetto del Codice Penale, dovrà preparare un progetto di norme transitorie, di attuazione e di coordinamento al Codice Penale nonchè di modifica a talune norme della procedura penale concernenti l'applicazione, modificazione ed esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza ed altresì concernenti la partecipazione della difesa all'istruzione sommaria formale.

Tale progetto dovrà essere approvato dal Consiglio Grande e Generale non oltre il 30 novembre 1974.

Art. 5

Il Nuovo Codice di Procedura Penale dovrà essere approvato dal dal Consiglio Grande e Generale non oltre il 1° gennaio 1976.

La Commissione prevista dal precedente articolo 4 dovrà elaborare una bozza con le soluzioni alternative da dare ai principi fondamentali ispiratori della nuova procedura.

Successivamente una Commissione Consiliare, formata con gli stessi criteri di quella che ha approvato il Codice Penale e con mandato deliberante, ove si raggiunga l'unanimità, e mandato referente negli altri casi, dovrà effettuare la scelta fra le alternative di cui al comma precedente. Dovrà altresì nominare una Commissione scientifica che proceda alla redazione di un testo articolato di progetto nel rispetto dei principi così approvati.

La Commissione Consiliare di cui al comma precedente provvederà, infine, alla discussione ed approvazione del testo definitivo, con ratifica del Consiglio Grande e Generale.

Data dalla Nostra Residenza, addì 28 febbraio 1974-1673 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonio Volpinari - Giovan Luigi Franciosi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini

N.B. Questa legge è stata già pubblicata nel Volume IV p. 1967; viene riportata in quanto legittima i successivi allegati A e B.

Allegato "A": Codice Penale

LIBRO PRIMO

PARTE GENERALE

TITOLO PRIMO

LA LEGGE PENALE

Art. 1

Principio di legalità

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa espressamente stabilite.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente prevedute dalla legge, nè fuori dei casi da essa stabiliti.

Art. 2

Efficacia non estensiva della sentenza - Analogia

Nell'esercizio della giurisdizione il giudice deve limitarsi all'interpretazione della legge in rapporto al caso da decidere e non può emettere statuizioni di carattere generale.

Le sue sentenze non sono vincolanti nella soluzione di altri casi.

Art. 3

Irretroattività della legge penale

Nessuno può essere punito per un fatto che al tempo in cui fu commesso non costituiva reato o con pena più grave di quella comminata dalla legge allora vigente.

Ha effetto retroattivo la nuova disposizione legislativa che abolisce un fatto dal novero dei reati e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Ha effetto retroattivo la nuova legge, le cui disposizioni siano più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile; tuttavia il giudice, anche d'ufficio, riesamina le pene inflitte con la sentenza di condanna alla prigionia quando la nuova legge commina una pena inferiore di due gradi.

Art. 4

Ignoranza della legge penale

La legge penale è obbligatoria quando sia stata resa pubblica mediante inserzione nel bollettino ufficiale della Repubblica.

L'ignoranza delle disposizioni penali non può essere invocata a discolorpa.

Art. 5

Reato commesso nella Repubblica

E' soggetto alle disposizioni del presente codice chiunque, anche straniero o apolide, commette un reato nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle convenzioni internazionali.

Agli effetti della legge penale sono considerati come territorio dello Stato il territorio della Repubblica, le navi e gli aereomobili sammarinesi ovunque si trovino, salvo che siano soggetti ad una legge territoriale straniera.

Il reato si intende commesso nel territorio dello Stato quando il colpevole vi ha compiuto atti criminosi ovvero si è in esso verificato l'evento.

Art. 6

Reati commessi all'estero

E' soggetto alle disposizioni del presente codice chiunque commette fuori del territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 284, 285, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 400, 401, 403, 405.

E' altresì soggetto chiunque commette i misfatti di cui agli articoli 167, 168, 244 e 268; i misfatti di cui agli articoli 237 e 239, se compiuti mediante dirottamento di aereomobili aventi per prima destinazione il territorio dello Stato ovvero da esso partiti; ogni altro reato per il quale le convenzioni o i trattati internazionali obbligano la Repubblica alla repressione di fatti commessi all'estero.

La legge sammarinese si applica inoltre a chiunque commette, fuori del territorio dello Stato a danno di un cittadino sammarinese, misfatto punibile con la prigionia di grado non inferiore al secondo.

Art. 7

Improcedibilità per taluni reati commessi all'estero in danno di un cittadino

Fuori dei casi indicati dal primo o dal secondo comma dell'articolo precedente, e senza pregiudizio di quanto sia altrimenti stabilito nelle convenzioni internazionali, non si procede per i fatti preveduti nell'ultima parte dello stesso articolo qualora concorra una delle seguenti condizioni:

- 1) che il cittadino o lo straniero sia stato giudicato ed assolto all'estero;
- 2) che, condannato all'estero, abbia espiato interamente la pena inflittagli con la sentenza di condanna, ancorchè in misura inferiore a quella comminata dal presente codice;
- 3) che, condannato all'estero, abbia espiato una parte della pena inflittagli con la sentenza di condanna, qualora detta parte equivalga alla totalità della pena comminata dal presente codice.

Art. 8

Estradizione

L'estradiçione è regolata dalle convenzioni internazionali e, ove esse non dispongano, dalla legge sammarinese.

L'estradiçione di persone che si trovano nel territorio della Repubblica è consentita solo quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) che il fatto sia preveduto come misfatto o delitto dalla legge sammarinese e da quella dello Stato richiedente;
- 2) che il reato, la pena o la misura di sicurezza non siano estinti per l'una e l'altra legge;
- 3) che l'azione penale possa essere esercitata per l'una e l'altra legge;
- 4) che non concerna un cittadino sammarinese, salvo che sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali;

5) che non si tratti di reato politico o di reato a questo connesso o di reato esclusivamente militare e che in ogni caso non risulti che l'estradizione sia richiesta per finalità politiche.

E' reato politico ogni reato che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino. Ai soli effetti dell'estradizione è considerato politico anche il reato comune determinato prevalentemente da motivi politici.

TITOLO SECONDO

L'AUTORE DI REATO

Capitolo I

PERSONE NON IMPUTABILI

Art. 9

Incapacità d'intendere e di volere

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere e di volere.

Se la capacità d'intendere e di volere era grandemente scemata, la pena è diminuita da uno a due gradi.

Quando il fatto è stato commesso in condizioni di ebbrietà da alcool o da sostanze stupefacenti, il giudice, avuto riguardo alle circostanze del fatto ed alla personalità del soggetto, può diminuire la pena di un grado.

Art. 10

Imputabilità dei minori

Non è imputabile chi ha un'età inferiore agli anni dodici.

Per i minori che abbiano superato gli anni dodici ma non i diciotto, il giudice, ove accerti la capacità d'intendere e di volere, applica la pena con una diminuzione da uno a due gradi.

Il giudice può applicare, la pena di grado inferiore a coloro che al momento del fatto avevano una età non superiore agli anni ventuno.

Capitolo II

LA PERICOLOSITA' CRIMINALE

Art. 11

Pericolosità criminale

Agli effetti del presente codice è criminalmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, che ha commesso un misfatto o taluno degli altri fatti previsti dagli articoli 26, 28 e

29, quando il giudice ritiene che egli potrà commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come misfatti.

Art. 12

Accertamento della pericolosità

Il giudice accerta la pericolosità avuto riguardo alle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 88 e 89 e disponendo, ove si renda necessario, perizia biopsichica.

Art. 13

Pericolosità presunta

La legge ritiene pericolose le persone:

- 1) maggiori o minori di età, dichiarate misfattori abituali, di mestiere o costituzionali;
- 2) condannate per i misfatti di associazione a delinquere, di tratta o commercio di schiavi, di estorsione con sequestro di persona, di tratta o sfruttamento di persone dedite alla prostituzione;
- 3) maggiori di età, dichiarate non imputabili per infermità di mente o per cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, se prosciolte da misfatti che la legge punisce con la prigionia di grado non inferiore al quinto;
- 4) condannate a pena diminuita per infermità di mente o cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti per effetto del secondo comma dell'articolo 9, qualora sia stabilita la prigionia di durata non inferiore al sesto grado per misfatto commesso.

Anche in tali casi il giudice accerta la pericolosità, sempre che debba essere applicata una misura di sicurezza con la sentenza di condanna o di proscioglimento, quando sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto.

Capitolo III

I MISFATTORI ABITUALI, DI MESTIERE E COSTITUZIONALI

Art. 14

Misfattore abituale

Il giudice dichiara misfattore abituale il condannato quando, avuto riguardo all'indole dei misfatti, alla loro gravità, al numero e ai tempi in cui sono stati commessi, ritenga che il condannato abbia acquisito l'abitudine al reato.

Art. 15

Misfattore di mestiere

Il giudice dichiara misfattore di mestiere il condannato che, trovandosi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, risulti vivere dei proventi dell'attività criminosa.

Art. 16

Misfattore costituzionale

Il giudice dichiara misfattore costituzionale colui che, anche minore degli anni diciotto, abbia commesso misfatto contro la vita, l'integrità delle persone o la libertà sessuale, quando l'efferatezza dell'esecuzione, la turpitudine e la futilità dei motivi rivelino assenza dei sentimenti fondamentali di umanità.

Art. 17

Reati della stessa indole

Agli effetti della legge penale si considerano della stessa indole i reati caratterizzati dall'identità del bene giuridico offeso o dall'identità dei motivi determinanti, indipendentemente dalla loro classificazione nel presente codice o nelle leggi speciali.

Art. 18

Dichiarazione di abitualità, mestiere o costituzionalità

La dichiarazione di abitualità, mestiere o costituzionalità è pronunciata con la sentenza di condanna, previa contestazione.

A tali effetti, come pure a quelli della recidiva, il giudice può tener conto delle condanne pronunciate dall'autorità giudiziaria di Stato estero, salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali.

Art. 19

Effetti della dichiarazione di abitualità, mestiere o costituzionalità

La dichiarazione di abitualità, mestiere o costituzionalità, oltre l'aumento di pena derivante dalla recidiva e l'applicazione di misure di sicurezza, importa i seguenti effetti:

- 1) l'esclusione dall'amnistia e dall'indulto;
- 2) l'esclusione dalla prescrizione della pena;
- 3) l'aumento della metà del termine necessario per ottenere la riabilitazione.

La dichiarazione di abitualità, mestiere o costituzionalità si estingue per effetto della riabilitazione.

TITOLO TERZO

IL REATO

Capitolo I

DEFINIZIONE

Art. 20

Specie

I reati si distinguono in misfatti, delitti e contravvenzioni, secondo l'espressa previsione legislativa.

Art. 21

Misfatti, delitti e contravvenzioni

I misfatti sono punibili solo se commessi con dolo.

I delitti sono punibili per colpa.

Le contravvenzioni sono punibili a titolo di dolo o di colpa.

Art. 22

Particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione - Gravità del fatto

Le pene per i reati sono stabilite secondo la specie ed i gradi.

Nel concorso di particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione la pena subisce le relative variazioni di specie o di grado stabilite.

La gravità del reato è data dalla specie più grave di pena per esso prevista e, subordinatamente, dal grado di pena, tenuto conto delle variazioni che conseguono alla applicazione del comma precedente.

Art. 23

Circostanze oggettive, soggettive e inerenti alla persona del reo

Agli effetti della legge penale fra le particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione della pena, sono considerate oggettive quelle che concernono le modalità della condotta, la gravità del danno o del pericolo, le condizioni o le qualità personali dell'offeso.

Sono considerate soggettive le circostanze che concernono l'intensità del dolo o il grado della colpa, i motivi a delinquere ed i rapporti fra il reo e l'offeso.

Sono inerenti alla persona del reo le circostanze relative all'imputabilità ed alla recidiva.

Capitolo II

IL REATO CONSUMATO, TENTATO E MANCATO

Art. 24

Reato consumato - Causalità

Il reato è consumato quando si verifica l'evento di danno o di pericolo previsto dalla legge come conseguenza della condotta commissiva od omissiva dell'agente.

L'evento è conseguenza anche di una condotta omissiva quando la persona abbia l'obbligo giuridico di impedirlo.

Art. 25

Concorso di cause

Il concorso di una o più cause, preesistenti, simultanee o sopravvenute, indipendenti dalla condotta del colpevole, esclude il nesso di causalità, quando esse sono state di carattere eccezionale ed imprevedibile per l'agente.

Art. 26

Misfatto tentato

Il misfatto non consumato è punibile come tentato quando l'agente, con la volontà di consumare un reato, ne intraprende in modo non equivoco l'esecuzione con mezzi idonei senza aver potuto compiere l'azione.

In tal caso, la pena può essere diminuita da uno a due gradi.

L'accordo non eseguito per commettere un reato non è punibile; tuttavia il giudice può applicare una misura di sicurezza.

La disposizione del comma precedente si applica anche in caso di istigazione non accolta o non eseguita, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 27

Misfatto mancato

Il misfatto è mancato quando l'agente ha compiuto tutti gli atti necessari all'esecuzione, ma l'evento tuttavia non si verifica.

La pena in tal caso può essere diminuita di un grado.

Art. 28

Desistenza e recesso attivo

Chi desiste volontariamente dalla condotta già iniziata o volontariamente impedisce la produzione dell'evento, non è punibile; ma è in facoltà del giudice di applicare una misura di sicurezza.

Se gli atti di esecuzione intrapresi, ancorchè non punibili come misfatto tentato o mancato, costituiscono per se stessi un reato consumato, l'agente soggiace alle pene per esso previste.

Art. 29

Reato impossibile

L'insussistenza dell'oggetto del reato esclude la punibilità; ma il giudice può applicare una misura di sicurezza.

La punibilità non è esclusa se gli atti commessi, di per sè considerati, costituiscono un reato diverso.

Capitolo III

L'ELEMENTO PSICHICO DEL REATO

Art. 30

Coscienza e volontà

Per l'esistenza del reato sono richieste la coscienza e la volontà della condotta.

Art. 31

Dolo

Il reato è doloso quando l'agente con la propria condotta intende, anche indirettamente, cagionare l'evento.

Non è necessario che l'agente voglia o preveda il verificarsi della condizione da cui la legge fa dipendere la punibilità del reato.

L'agente risponde degli eventi che aggravano il reato, da lui non preveduti nè voluti.

Art. 32

Colpa

Il reato è colposo quando l'agente con la propria condotta involontariamente cagiona un evento, anche se preveduto, per negligenza, imprudenza, imperizia, per inosservanza di norme giuridiche, ordini o discipline.

Art. 33

Costringimento fisico

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto da altri, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta, risponde l'autore della violenza.

Art. 34

Errore di fatto

L'errore non colposo sul fatto che costituisce reato, anche se determinato da ignoranza di norme non penali, esclude la punibilità.

La punibilità è anche esclusa se l'errore di fatto concerne la supposizione di cause che renderebbero lecita la condotta.

Art. 35

Errore determinato dall'altrui inganno

Se l'errore è stato determinato dall'altrui inganno si applicano le disposizioni precedenti, ma del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

Art. 36

Errore colposo

Nei casi di errore colposo sono applicabili le disposizioni relative ai delitti ed alle contravvenzioni.

Art. 37

Errore di persona

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico del colpevole le particolari circostanze di aggravamento che riguardano le condizioni o le qualità della persona offesa o i rapporti fra l'offeso e il colpevole, e sono valutate a suo favore le circostanze di attenuazione, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Art. 38

Reato aberrante

Se l'agente, per errore sull'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, cagiona un evento diverso da quello voluto, risponde per misfatto mancato dell'evento non verificato e per delitto o contravvenzione dell'evento non voluto, se questo può ascriversi a sua colpa ed il fatto è previsto dalla legge come delitto o contravvenzione, ma la pena è aumentata di un grado.

La disposizione precedente non si applica quando l'agente cagiona offesa a persona diversa da quella alla quale essa era diretta; in tal caso il colpevole risponde come se avesse commesso misfatto in danno della persona che voleva offendere e le particolari circostanze di aggravamento o attenuazione della pena sono valutate secondo le regole dell'articolo 37.

Se il colpevole cagiona altresì l'evento voluto, si applicano le norme sul concorso dei reati.

Capitolo IV

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Art. 39

Consenso dell'avente diritto

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un bene col consenso validamente manifestato dalla persona che ha il diritto di disporre.

Il consenso non è valido se è estorto con violenza ovvero dato per errore facilmente riconoscibile, ottenuto con inganno o manifestato da persona minore degli anni diciotto o incapace d'intendere e volere.

Art. 40

Adempimento di un dovere

Non è punibile chi ha compiuto il fatto nell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità.

Se il fatto compiuto nell'esecuzione di un ordine illegittimo costituisce reato, ne rispondono sia chi ha dato l'ordine sia chi lo ha eseguito.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo quando la legge non gli consente il sindacato sulla legittimità dell'ordine, a meno che l'esecuzione di questo costituisca manifestamente reato.

Agli effetti del sindacato sulla legittimità dell'ordine l'esecutore deve accertare che detto ordine abbia le forme prescritte, rientri nelle attribuzioni proprie e di chi lo ha emanato, sia emesso onde realizzare gli scopi per cui il relativo potere fu conferito dalla legge. In caso di errore si applicano le disposizioni degli articoli 34, comma 2, e 36.

Art. 41

Leggitima difesa

Non è punibile chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che il diritto minacciato non sia di minima importanza rispetto al diritto leso e vi sia proporzione fra i mezzi di difesa usati e quelli disponibili.

Art. 42

Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

E' punibile chi aveva un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma in tal caso del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

Art. 43

Uso legittimo della forza

Non è punibile il pubblico ufficiale il quale nell'esercizio delle sue funzioni fa uso di messi di coazione fisica diversi dalle armi, essendovi costretto dalla necessità di superare la resistenza frapposta ad una azione legittima dell'autorità o di respingere una violenza in atto contro di essa.

A chi presta servizio al pubblico ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 40.

L'uso delle armi è consentito nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 44

Reati commessi nelle gare sportive

Nelle competizioni sportive non è punibile chi ha cagionato eventi lesivi all'avversario o a terzi, quando la gara si è svolta secondo le regole del gioco e con l'osservanza delle norme stabilite dall'autorità.

Se il fatto è dovuto a dolo o a colpa, il soggetto ne risponde come misfatto o delitto.

Art. 45

Eccesso colposo

Quando nel commettere il fatto si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le pene previste per i delitti.

Capitolo V

REATI COMMESSI MEDIANTE LE COMUNICAZIONI SOCIALI

Art. 46

Reati commessi col mezzo della stampa

Quando un misfatto è commesso col mezzo della stampa è responsabile l'autore dello scritto e chiunque abbia concorso con lui.

Se l'autore è ignoto, non imputabile o residente all'estero ovvero la pubblicazione è fatta a sua insaputa, è punito:

- 1) in caso di stampa periodica, il direttore della pubblicazione;
- 2) in caso di stampa non periodica, l'editore; ovvero, se questi è ignoto, non imputabile o residente all'estero, la persona che presenta lo stampato all'autorità a norma di legge;
- 3) in caso di stampa clandestina, lo stampatore; ovvero, se questi è ignoto, non imputabile o residente all'estero, il distributore.

Con l'autore dello scritto è sempre obbligato civilmente, in via solidale, il proprietario del periodico ovvero in caso di stampa non periodica, l'editore o lo stampatore, se l'editore manchi.

Art. 47

Reati commessi con altri mezzi o strumenti di comunicazione sociale

Quando un misfatto è commesso con altri mezzi o strumenti di comunicazione sociale, è responsabile l'autore del testo e chiunque abbia concorso con lui.

Se l'autore è ignoto, non imputabile, residente all'estero ovvero se la rappresentazione o riproduzione è fatta a sua insaputa, è punito:

- 1) il direttore del programma, se si tratta di comunicazioni periodiche;
- 2) il produttore, negli altri casi.

Il produttore è sempre obbligato civilmente in via solidale con l'autore del testo.

Capitolo VI

IL CONCORSO DI REATI

Art. 48

Concorso materiale di reati

Chiunque commette piu' reati è punito con le pene stabilite per ciascuno di essi, salvo quanto disposto negli articoli seguenti nonchè nelle norme sul concorso, sia delle pene sia di queste con le misure di sicurezza.

Art. 49

Concorso formale di reati

Se il colpevole con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni della legge penale ovvero piu' volte la stessa disposizione, è punito con la pena prevista per il reato piu' grave, ma in misura non inferiore al terzo del grado.

Art. 50

Reato continuato

Chi, con una o piu' azioni od omissioni, commette piu' violazioni della stessa disposizione della legge penale, collegate fra loro da un medesimo programma criminoso, è punito con la pena stabilita per la violazione piu' grave, aumentata di un grado.

Art. 51

Reato complesso

Quando la legge penale considera fatti che costituiscono per se stessi reato come elementi costitutivi o circostanze aggravanti di un altro reato, si applicano le pene per questo stabilite.

Capitolo VII

L'ESTINZIONE DEL REATO

Art. 52

Cause estintive

Estinguono il reato, se intervengono prima della condanna:

- 1) la morte del reo;
- 2) l'amnistia;
- 3) la prescrizione;
- 4) la remissione di querela.

Estinguono altresì il reato il perdono giudiziale, l'adempimento delle condizioni della sospensione della pena, la oblazione volontaria e le speciali cause previste nel libro secondo.

Art. 53

Amnistia

E' prerogativa esclusiva del Consiglio Grande e Generale di concedere amnistia.

L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data di presentazione al Consiglio della relativa proposta, salvo che nel provvedimento di clemenza sia fissata una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni.

Nel concorso di piu' reati essa si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

Art. 54

Prescrizione del reato

Il reato si prescrive:

- 1) in un anno, se è punito con la riprensione, la multa a giorni, l'arresto, l'interdizione di primo o secondo grado, la prigionia di primo grado, sole o congiunte fra loro;
- 2) in due anni, se è punito con la prigionia di secondo grado, con l'interdizione di terzo o quarto grado, con la multa a lire, sole, congiunte fra loro o ad altra pena;
- 3) in tre anni se è punito con la prigionia di terzo grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 4) in cinque anni se è punito con la prigionia di quarto grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 5) in otto anni se è punito con la prigionia di quinto grado, sola o congiunta ad altra pena;

6) in sedici anni se è punito con la prigionia di sesto grado, sola o congiunta ad altra pena;

7) in venti anni se è punito con la prigionia di settimo od ottavo grado, sola o congiunta ad altra pena.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si tiene conto delle variazioni nel grado di pena derivanti dal concorso di particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione.

Art. 55

Tempo del commesso reato

Agli effetti del termine necessario a prescrivere e della decorrenza dell'amnistia, il reato si considera commesso nel tempo in cui è cessata l'attività del colpevole ovvero nel giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione, se trattasi di reato permanente o continuato.

Art. 56

Sospensione del termine

La prescrizione è sospesa per tutto il periodo necessario a definire il giudizio penale o amministrativo su una questione pregiudiziale all'accertamento del reato di cui trattasi nonchè negli altri casi stabiliti dalla legge.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Art. 57

Interruzione del termine

Qualunque atto processuale compiuto dagli organi giudiziari interrompe la prescrizione, la quale ricomincia a decorrere dall'ultimo di essi.

Hanno altresì effetto interruttivo atti processuali dell'offeso o dell'imputato diretti al giudice, che siano notificati a mezzo di cursore alle parti avverse ed al Procuratore del Fisco.

In ogni caso i termini della prescrizione non potranno essere protratti oltre la metà.

Art. 58

Effetto estensivo

Gli effetti della sospensione e dell'interruzione si estendono ai compartecipi e ai cooperatori nonchè agli imputati di reati connessi.

Art. 59

Applicazione dell'amnistia e della prescrizione

In ogni stato e grado del procedimento il giudice applica l'amnistia e la prescrizione, salvo che risulti già accertato che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, nei quali casi dovrà assolvere l'imputato con la formula prescritta.

Art. 60

Remissione di querela La remissione di querela è efficace quando sia stata accettata. Se più sono i compartecipi o cooperatori ha efficacia solo nei riguardi di coloro che l'hanno accettata.

Se la querela è stata proposta da più persone la remissione deve essere fatta da parte di tutte. In caso contrario rimane impregiudicata la querela di coloro che non hanno fatto la remissione.

Art. 61

Sospensione condizionale della pena

Il giudice, nel pronunciare condanna per uno o per più reati commessi in concorso formale o contestualmente ovvero per un reato continuato, può disporre che la prigionia applicata in misura non superiore ad un anno, l'interdizione, l'arresto, la multa a lire ovvero taluna soltanto di dette pene inflitte rimangono sospese per un periodo da due a quattro anni.

Se il colpevole è minore degli anni diciotto o ha una età non inferiore agli anni settanta, la sospensione può essere ordinata per la prigionia non superiore a tre anni.

Se per il reato continuato, per i reati commessi in concorso formale o contestualmente siano pronunciate condanne in tempi diversi la sospensione condizionale è disposta dal giudice a cui spetta di determinare la pena cumulata, sempre che la prigionia non superi i limiti stabiliti nei commi precedenti.

Art. 62

Condizioni per la sospensione della pena

La sospensione condizionale della pena può essere concessa:

- 1) se il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate negli articoli 88 e 89, ritiene che il colpevole non commetterà ulteriori reati;
- 2) se il colpevole non è persona pericolosa;
- 3) se al tempo del commesso reato siano decorsi otto anni dall'espiazione della pena, dall'esecuzione della misura di sicurezza o dalla loro estinzione, nel caso di precedenti condanne alla prigionia applicata in misura non inferiore a tre anni; se siano decorsi cinque anni nel caso di prigionia inferiore, interdizione, arresto ovvero di precedenti condanne a taluna soltanto di dette pene.

Art. 63

Obblighi del condannato

Il giudice può subordinare la sospensione della pena all'adempimento di taluna delle obbligazioni indicate nell'articolo 140.

Nel caso di nuova condanna alla multa a lire, la sospensione può essere subordinata al pagamento della pena pecuniaria precedentemente inflitta e sospesa.

Art. 64

Esperimento probatorio

Nell'applicare la sospensione condizionale della prigionia il giudice può sottoporre il condannato ad un sistema di controllo, a scopo rieducativo, che abbia durata non superiore ai due anni, da affidarsi ad educatori ed assistenti sociali o a cittadini particolarmente qualificati.

In caso di esito negativo di tale esperimento il giudice potrà prorogare fino a tre anni il periodo di controllo o infliggere la multa a giorni di primo grado ovvero ordinare che il condannato sia assoggettato all'esecuzione di una parte della prigionia inflitta, in misura non superiore al terzo.

Art. 65

Revoca della sospensione

La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto quando il condannato:

- 1) nei termini stabiliti commette misfatto, delitto ovvero contravvenzione della stessa indole;
- 2) riporta successiva condanna alla prigionia, all'interdizione o all'arresto per reato commesso nel tempo indicato nel numero tre dell'articolo 62;
- 3) non adempie agli obblighi imposti dell'articolo 63.

Art. 66

Adempimento delle condizioni della sospensione della pena

Se il condannato al quale la pena è stata sospesa non commette nei termini stabiliti misfatto, delitto o contravvenzione della stessa indole ed adempie agli obblighi eventualmente imposti in base all'articolo 63, il reato è estinto.

Art. 67

Perdono giudiziale

Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 61, il giudice può concedere il perdono giudiziale quando abbia accertato il concorso di circostanze di particolare rilievo le quali diano pieno affidamento che il colpevole non commetterà altri reati.

Art. 68

Divieto del perdono

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta, nè a chi ha già riportato condanna a pena diversa dalla sola multa a giorni.

Art. 69

Oblazione volontaria

Le contravvenzioni punibili con la sola multa a giorni si estinguono con l'oblazione volontaria.

Essa consiste nel pagamento, effettuato prima del giudizio, di un numero di giorni di multa, pari al terzo del grado stabilito.

Il giudice nel provvedimento con cui ammette l'oblazione determina la somma corrispondente al giorno di multa, secondo quanto dispone l'articolo 85, comma due.

Art. 70

Estinzione di un reato presupposto, elemento costitutivo o circostanza di aggravamento di altro reato

Quando il reato è presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza di aggravamento di un reato complesso, non si estende a questo.

Art. 71

Effetti delle cause estintive

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

Art. 72

Concorso di cause estintive

Quando intervengono in tempi diversi piu' cause di estensione, quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se invece intervengono contemporaneamente, opera quella piu' favorevole, ma anche in tal caso, per gli effetti che non sono stati estinti in conseguenza della causa piu' favorevole, si applica il comma precedente.

TITOLO QUARTO

IL CONCORSO DI PIU' PERSONE NEL REATO

Art. 73

Compartecipazione e cooperazione

Tutti coloro che hanno in qualsiasi modo partecipato alla commissione di un fatto preveduto come misfatto, soggiacciono alla pena per esso stabilita.

Ove trattasi di delitto e l'evento sia stato determinato dalla condotta interdipendente di più persone, ciascun cooperatore soggiace alla pena per esso stabilita.

Nelle contravvenzioni i concorrenti sono responsabili, a seconda dei casi, a titolo di compartecipazione o di cooperazione.

Art. 74

Concorrente non imputabile o altrimenti non punibile

Chi pone altri nello stato di incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere un reato o determina a ciò persona che già si trova in tale stato ovvero altrimenti non punibile, risponde del reato commesso.

Art. 75

Pene per i concorrenti

Il giudice valuta l'opera prestata da ciascun compartecipe o cooperatore ai fini dell'applicazione della pena, giusta il disposto degli articoli 88 e 89.

Quando l'opera prestata dal compartecipe o dal cooperatore è stata del tutto secondaria nella preparazione o nell'esecuzione del reato, la pena può essere diminuita di un grado.

Art. 76

Pentimento del compartecipe

Il compartecipe che, dopo aver preso parte all'ideazione del reato o a taluni atti di esecuzione, recede dalla sua prosecuzione, risponde del misfatto consumato ad opera degli altri, ma il giudice può diminuire la pena da uno a due gradi.

Art. 77

Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, questi ne risponde come delitto se l'evento è conseguenza della sua condotta e può ascriversi a sua colpa, ma la pena è aumentata fino a due gradi.

Se il reato commesso non è preveduto come delitto, il compartecipe risponde dell'evento voluto, ma la pena può essere aumentata di un grado.

Se si commette altresì il reato voluto si applicano le disposizioni sul concorso dei reati.

Art. 78

Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti

Se per le condizioni o le qualità personali del colpevole o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso titolo.

Art. 79

Valutazione delle cause di esclusione della pena

Le cause soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

Le cause oggettive hanno effetto invece per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

TITOLO QUINTO

LE PENE E LE MISURE DI SICUREZZA

CAPITOLO I

LE PENE IN GENERALE

Art. 80

Specie di pene

Le pene stabilite dalla legge sono, in ordine di maggior gravità, le seguenti:

- 1) prigionia;
- 2) interdizione;
- 3) arresto;
- 4) multa a lire;
- 5) multa a giorni;
- 6) riprensione giudiziale.

Art. 81

Prigionia

La prigionia ha i seguenti gradi:

- 1) da tre mesi a un anno;
- 2) da sei mesi a tre anni;
- 3) da due a sei anni;

- 4) da quattro a dieci anni;
- 5) da sei a quattordici anni;
- 6) da dieci a venti anni;
- 7) da quattordici a ventiquattro anni;
- 8) da venti a trentacinque anni.

Art. 82

Interdizione e sue specie

L'interdizione ha i seguenti gradi:

- 1) da sei mesi a un anno;
- 2) da nove mesi a due anni;
- 3) da uno a tre anni;
- 4) da due a cinque anni.

L'interdizione comprende:

l'interdizione dai pubblici uffici, dai diritti politici, da una professione o da un'arte;

la perdita della patria potestà, dell'incarico di tutore o curatore o della capacità di testare; la decadenza da ogni autorizzazione o licenza governativa e dai diritti da essa derivanti.

L'interdizione dai pubblici uffici priva il condannato:

- 1) di ogni pubblico ufficio o servizio e delle qualità ad essi rispettivamente inerenti di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio;
- 2) dei titoli, delle decorazioni e delle onorificenze;
- 3) degli stipendi e degli assegni personali che sono a carico della Repubblica o di ogni altro ente pubblico, salvi i diritti maturati per liquidazione di indennità e di pensione;
- 4) della capacità di acquistare gli uffici e le dignità di cui ai precedenti numeri uno e due, nonché dei benefici ad essi inerenti.

L'interdizione dai diritti politici priva il condannato dell'elettorato attivo e passivo o della capacità di acquistarlo.

L'interdizione da una professione o da un'arte importa la decadenza dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere per cui è richiesto uno speciale permesso, abilitazione, autorizzazione o licenza; priva altresì il condannato della capacità di acquistarli.

La perdita della patria potestà e dell'incarico di tutore o curatore, comporta la decadenza dai detti uffici e la privazione di ogni diritto non successorio che al genitore spetta sui beni del figlio.

Art. 83

Arresto

L'arresto ha i seguenti gradi:

- 1) da cinque giorni a un mese;
- 2) da quindici giorni a due mesi;
- 3) da uno a tre mesi.

Il giudice ordina che l'arresto sia scontato in casa, con le modalità da lui stabilite, avuto riguardo alle necessità di lavoro ed alle condizioni di famiglia del condannato ovvero trascorrendo in carcere le giornate festive od altri giorni della settimana fino all'esaurimento del tempo di arresto inflitto.

Art 84

Multa a lire

Nella multa a lire la somma da pagare viene stabilita dalla legge direttamente in denaro, fra il minimo di lire duecentomilauno e il massimo di lire tremilioni.

Art. 85

Multa a giorni

Nella multa a giorni la somma da pagare viene invece stabilita dalla legge con riferimento ad un numero di giorni compreso entro un minimo ed un massimo.

Spetta al giudice di determinare nel singolo caso la somma di denaro, corrispondente ad un giorno di multa, sulla base di quanto il condannato può risparmiare giornalmente, vivendo con frugalità ed adempimento agli eventuali oneri per il mantenimento della famiglia.

La multa a giorni ha i seguenti gradi:

- 1) da uno a venti giorni;
- 2) da dieci a quaranta giorni;
- 3) da venti a sessanta giorni.

Art. 86

Riprensione giudiziale

La riprensione giudiziale consiste in un ammonimento solenne, adeguato alle particolari condizioni della persona ed all'entità del reato commesso, che il giudice rivolge al condannato in apposita pubblica udienza.

Se il condannato non si presenta all'udienza fissata o non accoglie l'ammonimento con rispetto, il giudice, in luogo della riprensione, applica la prigionia di primo grado.

La detta pena si applica altresì a chi, avendo commesso reato punito con la sola riprensione, nel quinquennio successivo ne commette un altro punito con la sola riprensione.

Capitolo II

L'APPLICAZIONE, MODIFICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE PENE

Art. 87

Potere discrezionale del giudice

Nei limiti del grado il giudice applica la pena discrezionalmente.

Quando la legge penale non determina quale interdizione deve applicarsi, fra quelle indicate nell'articolo 82, il giudice può sceglierne discrezionalmente una o più ovvero comminarle tutte congiuntamente.

Quando per le condizioni economiche del reo la multa a lire può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice può sostituirla con la prigionia di primo grado.

In ogni caso il giudice deve dare motivata giustificazione all'uso del potere discrezionale concesso nei commi precedenti.

Art. 88

Criteri di valutazione: gravità del reato

Nell'uso del potere discrezionale di cui all'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato desunta:

- 1) dai mezzi insidiosi, dall'inganno, dall'astuzia e dalle altre circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui il colpevole si è servito per ostacolare la pubblica o privata difesa; o, al contrario, dall'essere concorso a determinare l'evento il fatto doloso, e, nei delitti, anche il fatto colposo della persona offesa; dal numero delle persone concorse nel reato; e, comunque, dalle modalità dell'azione;
- 2) dalla rilevante entità o particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa; dal numero delle persone che ebbero a subire pregiudizio; dal pubblico scandalo; e, comunque, dall'entità del danno o del pericolo;
- 3) dagli atti di sevizie o crudeltà verso le persone o, al contrario, dall'aver agito in stato di ira dipendente all'altrui provocazione o per suggestione derivante da una folla in tumulto; dal comportamento successivo al fatto, tenuto allo scopo di aggravare o attenuare le conseguenze del reato; dall'aver, nei casi di concorso di più persone nel reato, promosso, organizzato o diretto la

compartecipazione o la cooperazione; dall'aver agito, nei delitti, nonostante la previsione dell'evento; e, comunque, dall'intensità del dolo o dal grado della colpa.

Art. 89

Criteri di valutazione: personalità del colpevole

Nell'uso del potere discrezionale il giudice deve altresì tenere conto della personalità del colpevole desunta:

- 1) dall'aver commesso il reato durante il tempo in cui egli si è sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato spedito per un precedente reato; o, al contrario, dall'aver prima del giudizio risarcito integralmente il danno; dall'essersi spontaneamente presentato alla giustizia; dalla spontanea confessione e, comunque, dalla condotta contemporanea o successiva al reato;
- 2) dai motivi a delinquere, dalla vita anteriore, dalle condizioni personali nonché dall'ambiente familiare e sociale del colpevole.

Art. 90

Particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione

Quando il colpevole ha agito:

- 1) per commettere altro reato; per occultare un reato precedente o per distruggerne le prove; per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo di altro reato ovvero per motivi abietti o futili;
- 2) con abuso di autorità, di ufficio pubblico o privato ovvero di relazioni familiari o della qualità di educatore, insegnante, dipendente, ospite o coabitante;
- 3) istigando o determinando a commettere il reato un minore degli anni diciotto avente capacità d'intendere o di volere ovvero una persona non punibile o affetta da parziale infermità di mente. Il giudice può applicare la pena del grado superiore.

Quando il colpevole ha agito prevalentemente per motivi morali o di particolare valore sociale, il giudice può applicare la pena di grado inferiore; così pure quando la provocazione sia stata particolarmente grave ovvero quando la confessione sia stata spontaneamente ed utilmente resa.

La pena può essere diminuita di un grado per il minore degli anni diciotto, avente capacità d'intendere e di volere; per la persona parzialmente inferma di mente, nel caso previsto nel numero tre, nonché per il concorrente che ha agito per effetto dell'abuso di cui al numero due.

Sono altresì particolari circostanze quelle previste nel libro secondo, che aggravano o attenuano le pene dei singoli reati.

Art. 91

Recidiva

E' recidivo chi è stato precedentemente condannato per un misfatto. In tal caso il giudice non può applicare la pena nel minimo del grado.

Se la recidiva è reiterata e il nuovo reato è della stessa indole, la pena può essere aumentata di un grado.

Art. 92

Concorso di circostanze

In tutti i casi di concorso di sole circostanze di aggravamento o di sole circostanze di attenuazione si applicano l'aumento o la diminuzione previsti per la circostanza rispettivamente piu' grave o piu' tenue; se le circostanze sono di uguale gravità o tenuità si applica un solo aumento o una sola diminuzione.

Nel concorso fra circostanze di aggravamento e di attenuazione il giudice può, tenuto conto della personalità del colpevole e dell'entità del fatto, dichiarare le aggravanti e le attenuanti equivalenti ovvero dichiarare prevalenti le une o le altre.

Art. 93

Regole per gli aumenti e le diminuzioni di pena

Quando la legge dispone un aumento di pena di uno o piu' gradi:

- 1) la prigionia di ottavo grado è aumentata fino a quaranta anni;
- 2) l'interdizione di quarto grado fino a sei anni;
- 3) l'arresto di terzo grado è aumentato fino a tre mesi e venti giorni;
- 4) la multa a lire fino a tremilionicinquecentomila;
- 5) la multa a giorni di terzo grado fino ad ottanta giorni.

Se è disposta la diminuzione di uno o piu' gradi:

- 1) la prigionia di primo grado è diminuita fino a quindici giorni;
- 2) l'interdizione di primo grado è diminuita fino a tre mesi;
- 3) la multa a lire è diminuita fino a lire centocinquantamila.

L'arresto e la multa a giorni di primo grado non subiscono diminuzioni.

Art. 94

Conversione della multa a lire

Il condannato che per accertata insolvibilità non abbia pagato in tutto o in parte la multa a lire, espi la pena con la prigionia in ragione di un giorno per ogni diecimila lire di multa o frazione di tale somma, ma non oltre il limite massimo del primo grado.

Egli può sempre far cessare la pena sostituita pagando la multa, dedotta la somma corrispondente alla durata della prigionia sofferta.

Il giudice, avuto riguardo alle condizioni economiche del condannato, può concedergli il pagamento rateale della multa entro il quinquennio ovvero autorizzarlo a fornire con orario ridotto le proprie prestazioni lavorative in favore della Repubblica per il tempo che determinerà.

Art. 95

Ragguaglio fra pene diverse

Quando per ogni effetto di legge si deve eseguire il ragguaglio fra pene di specie diversa o fra pene e misure di sicurezza:

un giorno di prigionia o di misura detentiva equivale a due giorni di arresto o di interdizione ed a lire diecimila di multa;

un giorno di arresto ad un giorno di interdizione ed a lire seimila di multa;

un giorno di interdizione a lire seimila di multa.

Art. 96

Computo dell'arresto e della carcerazione preventiva.

L'arresto e la carcerazione, sofferti prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, si considerano come parte già espiata della pena irrogata.

L'arresto e la carcerazione non si computano agli effetti della durata minima della misura di sicurezza successivamente applicata.

Le disposizioni dei commi precedenti e dell'ultimo comma dell'articolo 130 si applicano anche quando l'imputato viene prosciolto dal reato per il quale era stato ordinato l'arresto, la carcerazione, la misura di sicurezza, e deve scontare una pena o una misura di sicurezza per altro reato commesso anteriormente all'inizio dello stato di detenzione.

Art. 97

Pena e carcerazione preventiva o interdizione provvisoria scontate all'estero

In caso di rinnovazione del giudizio nella Repubblica, la pena scontata all'estero è computata tenendo conto della specie di essa; e se vi è stata carcerazione preventiva o interdizione provvisoria, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 98

Computo delle pene temporanee

Le pene a tempo si computano a giorni, a mesi, ad anni e non si tiene conto del giorno di inizio e delle frazioni di giorno.

Art. 99

Modo di espiazione della prigionia

La prigionia inflitta si sconta nel carcere locale.

La prigionia superiore ai sei mesi si sconta in una casa di pena della Repubblica o di Stato estero a norma delle convenzioni internazionali.

Art. 100

Rinvio obbligatorio dell'espiazione della prigionia

L'espiazione della prigionia è differita, se deve aver luogo contro donna incinta o che ha partorito da meno di sei mesi, purchè il figlio sia in vita.

Art. 101

Rinvio facoltativo

Il giudice può differire l'espiazione della prigionia:

- 1) se deve aver luogo contro persona che si trova in grave stato di infermità fisica;
- 2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi sia modo di affidare il figlio ad altra persona.

Art. 102

Rinvio facoltativo dell'espiazione di parte della prigionia

Se nel corso dell'espiazione della prigionia inferiore a quattro anni si verificano circostanze di eccezionale gravità, che rendono necessaria la temporanea presenza del condannato nel nucleo familiare, ovvero si verifica il caso previsto nel numero uno dell'articolo precedente, i Capitani Reggenti possono differire l'espiazione della restante prigionia.

La predetta facoltà non può essere esercitata più di una volta.

Art. 103

Liberazione condizionale

Il giudice può ordinare la liberazione condizionale del condannato alla prigionia non inferiore ai due anni se questi, durante il tempo di espiazione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento ed abbia scontato almeno venticinque anni della prigionia di ottavo grado e la metà della prigionia di grado inferiore.

Se il condannato al momento del fatto aveva un'età inferiore agli anni ventuno ed abbia scontato almeno un anno continuato di prigionia, la liberazione condizionale può essere ordinata quando siano stati espiati almeno quindici anni della prigionia di ottavo grado ed un terzo della prigionia di grado inferiore.

Quando il condannato ha superato gli anni settanta la liberazione condizionale può essere concessa se egli abbia scontato almeno venti anni della prigionia di ottavo grado.

La concessione della liberazione condizionale è altresì subordinata all'adempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 140, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Il condannato liberato è sempre sottoposto al sistema di controllo previsto dall'articolo 64.

Art. 104

Adempimento delle condizioni della liberazione condizionale

Decorso il tempo della pena inflitta o decorsi dieci anni dalla liberazione, in caso di prigionia di ottavo grado, senza che sia intervenuta causa di revoca della libertà condizionale, la pena è estinta.

Art. 105

Revoca della liberazione condizionale

La liberazione condizionale è revocata se la persona liberata commette misfatto, delitto o contravvenzione della stessa indole e può esserlo se essa trasgredisce gli obblighi inerenti al sistema di controllo, ma in questo caso il giudice può anche prorogare fino a tre anni il periodo relativo ovvero infliggere la multa a giorni di primo grado.

Il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena ed il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Art. 106

Semilibertà, licenza e visite carcerarie

Il giudice può concedere al condannato alla prigionia non inferiore a due anni, che abbia scontato il periodo richiesto dall'articolo 103 per essere ammesso alla liberazione condizionale, di trascorrere parte del giorno fuori del carcere per partecipare ad attività lavorative od istruttive.

Il giudice può concedere al condannato che si trovi nelle condizioni predette una o più licenze di durata non superiore a tre giorni, anche cumulativamente col beneficio del comma precedente.

La semilibertà e la licenza sono concesse al condannato che abbia dato prova di voler partecipare all'opera di rieducazione, in relazione ai progressi da lui compiuti ed all'esigenza di favorirne il graduale reinserimento nella società. Possono essere in ogni momento revocate se il soggetto non ne faccia buon uso.

Il giudice può altresì disporre con apposito programma- regolamento, tenuto conto delle esigenze affettive e di equilibrio biopsichico del condannato meritevole nonchè delle esigenze proprie

dell'organizzazione carceraria, che il condannato medesimo riceva visite senza sorveglianza speciale.

Capitolo III

IL CONCORSO DELLE PENE

Art. 107

Definizione

Si ha concorso di pene quando devono essere eseguite contro la stessa persona piu' pene della medesima o di diversa specie, comminate con una o piu' sentenze, ed anche quanto una delle pene è in corso di espiazione.

Art. 108

Concorso delle pene di specie diversa

Le pene di specie diversa si applicano congiuntamente, salvo quanto è successivamente disposto.

Il detto principio vale anche per le diverse specie di interdizione.

Art. 109

Concorso dell'arresto e della riprensione con la prigionia e concorso delle interdizioni

L'arresto e la riprensione sono assorbiti dalla prigionia con la quale concorrono e la riprensione è assorbita dall'arresto.

L'interdizione assorbe quella di specie identica con essa concorrente.

L'assorbimento dell'arresto non ha luogo se il condannato alla prigionia commette nuovi reati puniti con l'arresto, prima che abbia scontato interamente la prigionia.

Art. 110

Concorso di pene della stessa specie

Nel concorso delle pene di prigionia, di interdizione della stessa specie, dell'arresto, della multa a lire e della multa a giorni, il giudice, agli effetti del cumulo, prende per base la pena piu' grave inflitta e l'aumenta congruamente, tenuto conto del numero e dell'entità delle singole pene concorrenti, in misura non superiore al massimo del grado.

Se la pena base sia inflitta nel massimo, il limite è quello del massimo del grado superiore.

Art. 111

Concorso delle pene in atto di esecuzione

Se durante l'espiazione della prigionia, dell'arresto e dell'interdizione il condannato deve scontare nuove pene della medesima specie, per reati commessi successivamente all'inizio dell'espiazione, non si tiene conto, agli effetti del concorso di cui all'articolo precedente, della parte di pena eseguita fino alla data di consumazione dell'ultimo reato.

Se il condannato deve scontare la prigionia o l'arresto durante l'esecuzione dell'interdizione, questa resta sospesa fino all'espiazione di quelle.

Capitolo IV

L'ESTINZIONE DELLA PENA

Art. 112

Cause estintive

Estinguono la pena le seguenti cause:

- 1) la morte del reo;
- 2) l'amnistia intervenuta dopo la sentenza di condanna;
- 3) l'indulto;
- 4) la grazia;
- 5) la prescrizione;
- 6) l'adempimento delle condizioni della liberazione condizionale.

Art. 113

Indulto e grazia

E' prerogativa esclusiva del Consiglio Grande e Generale di concedere l'indulto o la grazia.

L'indulto condona la pena inflitta in tutto o in parte o la commuta in un'altra di specie diversa.

La grazia condona o commuta la pena inflitta al singolo condannato.

Nel corso di piu' pene, l'indulto si applica una sola volta su quella risultante dall'applicazione degli articoli 107 e seguenti.

Si applicano all'indulto le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 53.

Art. 114

Prescrizione

Si prescrive:

in trent'anni la prigionia non inferiore a venti anni;

in vent'anni la prigionia non inferiore a dieci anni;

in dieci anni la prigionia non inferiore a cinque anni e l'interdizione;

in cinque anni la prigionia inferiore a cinque anni e ogni altra pena.

Art. 115

Termini di prescrizione

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Art. 116

Non menzione della condanna nel certificato del casellario

Il giudice, quando irroga le pene della prigionia fino a tre anni, dell'interdizione, dell'arresto, della multa a lire, della multa a giorni e della riprensione, può ordinare, avuto riguardo alle circostanze indicate negli articoli 88 e 89, al fine di agevolare il riadattamento sociale del condannato, che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, rilasciato a richiesta di privati, per qualsiasi ragione che non sia quella di diritto elettorale.

Il beneficio di cui sopra per i minori degli anni ventuno può essere concesso dal giudice quando la condanna non superi gli anni cinque.

La non menzione della condanna non può essere concessa alle persone pericolose.

Art. 117

Riabilitazione

La riabilitazione estingue ogni effetto penale derivante dalla sentenza di condanna e rimette il cittadino nella stessa condizione di estimazione morale e civile in cui si trovava prima della sentenza irrevocabile.

Nel caso di pluralità di condanne la riabilitazione è pronunciata per tutte.

Art. 118

Riabilitazione per provvedimento del giudice

Il giudice pronuncia sentenza di riabilitazione quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) che siano decorsi otto anni dall'espiazione della pena, dall'esecuzione della misura di sicurezza o dalla loro estinzione, quando con talune delle condanne per le quali si chiede la riabilitazione sia stata inflitta la prigionia per un tempo non inferiore a tre anni;
- 2) che siano decorsi cinque anni dall'espiazione della pena, dall'esecuzione della misura di sicurezza o dalla loro estinzione, quando sia stata inflitta pena diversa da quella indicata nel numero precedente;
- 3) che siano decorsi tre anni dall'espiazione della pena o dalla sua estinzione quando sia stata inflitta pena per sole contravvenzioni;
- 4) che il condannato abbia adempiuto le obbligazioni di cui all'articolo 140, salvo che dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di adempierle;
- 5) che si tratti di persona la quale, nel tempo in cui ai precedenti numeri uno, due e tre, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, tali da far ritenere il suo pieno riadattamento alla vita sociale.

Art. 119

Riabilitazione per decreto del Consiglio Grande e Generale

Il Consiglio Grande e Generale può pronunciare la riabilitazione all'infuori dei limiti di tempo indicati nei numeri uno e due dell'articolo precedente, ed anche congiuntamente al provvedimento di grazia.

Art. 120

Estinzione di pene nel caso di concorso

Nel concorso di pene, l'estinzione di una di esse non ha effetto per le altre pene. Nel concorso di più pene di prigionia si eseguono quelle non estinte, ma in ogni caso si detrae dal loro cumulo il periodo scontato anteriormente alla causa d'estinzione.

Capitolo V

LE MISURE DI SICUREZZA

Art. 121

Specie

Sono misure di sicurezza detentive:

- 1) l'ospedale psichiatrico giudiziario;
- 2) la casa di cura;
- 3) la casa di rieducazione;
- 4) la casa di lavoro o colonia agricola.

Sono misure di sicurezza non detentive:

- 1) la vigilanza sulle persone pericolose;
- 2) l'espulsione dello straniero.

Art. 122

Ospedale psichiatrico giudiziario

L'ospedale psichiatrico giudiziario è misura di sicurezza speciale per le persone pericolose, minori o maggiori di età, dichiarate non imputabili per infermità di mente.

Art. 123

Casa di cura

La casa di cura è misura di sicurezza speciale per le persone pericolose, maggiori o minori di età, dichiarate parzialmente inferme di mente.

Il giudice può sostituire la vigilanza alla casa di cura se il reato commesso è di lieve entità.

Art. 124

Casa di rieducazione

La casa di rieducazione è misura di sicurezza speciale per i minori degli anni diciotto pericolosi, imputabili o non imputabili per causa diversa dall'infermità di mente.

Quando tale misura deve essere in tutto o in parte eseguita dopo che il minore ha compiuto gli anni ventuno, il giudice può sostituirvi la vigilanza.

Art. 125

Casa di lavoro e colonia agricola

La casa di lavoro o la colonia agricola si applicano ai misfattori abituali, di mestiere o costituzionali.

Il giudice può applicare la casa di lavoro o la colonia agricola ovvero la vigilanza di cui all'articolo seguente alle altre persone pericolose.

Art. 126

Vigilanza sulle persone pericolose

Il giudice prescrive le modalità della vigilanza ed impone particolari obblighi, allo scopo di evitare alla persona pericolosa occasioni di nuovi reati e di agevolarne il riadattamento alla vita sociale.

La vigilanza è affidata all'autorità di polizia coadiuvata dall'opera di educatori e assistenti sociali.

Il condannato e l'internato sono sottoposti alla vigilanza durante i periodi di licenza o di rinvio dell'esecuzione, concessi in applicazione dei precedenti articoli 102 e 106 nonché dei successivi articoli 128 e 132.

Art. 127

Espulsione

L'espulsione dal territorio della Repubblica sostituisce per lo straniero le misure di sicurezza previste nell'articolo 121, numeri tre e quattro del primo comma e numero uno del secondo comma.

Quando sarebbero applicabili l'ospedale psichiatrico giudiziario e la casa di cura lo straniero viene consegnato all'autorità di Stato estero.

Art. 128

Esecuzione delle misure di sicurezza detentiva

Le misure di sicurezza detentive si eseguono negli stabilimenti della Repubblica o in quelli di Stato estero a norma delle convenzioni internazionali.

Se durante l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva si verificano circostanze di eccezionale gravità, che rendono necessaria la temporanea presenza dell'internato nel nucleo familiare, ovvero si verifica il caso previsto nel numero uno dell'articolo 101, i Capitani Reggenti possono differire per una sola volta l'esecuzione della restante misura.

Art. 129

Applicazione delle misure di sicurezza

Le misure di sicurezza sono applicate dal giudice con la sentenza di condanna o di proscioglimento.

Art. 130

Applicazione provvisoria di misure di sicurezza

Il giudice, se sussistono sufficienti indizi di reità in ordine al fatto imputato, può ordinare prima della sentenza definitiva l'applicazione provvisoria dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura.

Se la pericolosità cessa o viene esclusa nel corso del giudizio, la misura è revocata.

Il tempo dell'esecuzione provvisoria è computato agli effetti della durata minima della misura di sicurezza e si detrae dalle pene di prigionia e di arresto inflitte al colpevole che sia stato riconosciuto non pericoloso.

Art. 131

Durata minima

L'ospedale psichiatrico giudiziario, la casa di rieducazione, la casa di lavoro e la colonia agricola, hanno la durata minima di un anno; la casa di cura e la vigilanza hanno la durata minima di sei mesi.

La durata minima delle misure di sicurezza, applicate alle persone pericolose, maggiori o minori di età, comunque non imputabili, prosciolte da misfatti punibili con la prigionia non inferiore al quarto grado, è di tre anni.

Il computo delle misure si effettua secondo le disposizioni dell'articolo 98.

Art. 132

Riesame della pericolosità

Decorsa la durata minima stabilita per ciascuna misura di sicurezza il giudice decide se essa deve o meno continuare in relazione al permanere della pericolosità, ne stabilisce la durata e ne può permutare la specie.

Quando accerta che la pericolosità è cessata il giudice ordina la revoca della misura.

Nei quattro mesi immediatamente precedenti la scadenza fissata per il riesame ovvero nei due mesi precedenti lo scadere della durata minima fissata per la casa di cura, il giudice può concedere alla persona sottoposta a misura detentiva una o più licenze di esperimento, stabilendone le condizioni.

Art. 133

Effetti della estinzione del reato e della pena

L'estinzione del reato e della pena impedisce l'applicazione o l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, ma ad esse è sostituita la vigilanza.

Art. 134

Concorso di misure di sicurezza

Qualora concorrono nei riguardi della stessa persona più misure di sicurezza, il giudice applica la misura che ritiene più idonea.

Se durante l'esecuzione di una misura, alla persona pericolosa deve essere applicata, per reati o fatti commessi successivamente all'inizio dell'esecuzione, una nuova misura della stessa o di diversa specie, la durata minima di questa si fa decorrere dalla data di consumazione dell'ultimo fatto o reato.

Capitolo VI

IL CONCORSO FRA LE PENE E LE MISURE DI SICUREZZA

Art. 135

Applicabilità delle disposizioni

Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche alle pene ed alle misure di sicurezza in atto di esecuzione.

Esse operano sulle pene e sulle misure di sicurezza così come risultano rispettivamente dall'applicazione delle norme sul concorso delle une e sul concorso delle altre.

Art. 136

Concorso delle misure con l'interdizione e la multa

Le misure di sicurezza si eseguono contemporaneamente alle pene dell'interdizione, della multa a lire e della multa a giorni con le quali si trovano a concorrere.

Art. 137

Concorso delle misure con la prigionia e l'arresto

Quando concorrono la prigionia ed una misura di sicurezza detentiva il giudice, a seconda dei casi e tenuto conto della personalità del condannato, può ordinare la applicazione congiunta della pena e della misura ovvero della sola misura.

Nella misura di sicurezza detentiva è assorbita la pena dell'arresto.

Le misure di sicurezza detentive si eseguono successivamente alla pena della prigionia concorrente.

La vigilanza e l'espulsione si eseguono successivamente alle pene dell'arresto e della prigionia concorrenti.

Art. 138

Concorso di pene con misure di sicurezza in atto di esecuzione

L'esecuzione delle misure di sicurezza detentive è sospesa se la persona pericolosa riporta condanna a pena detentiva; salvo i diversi provvedimenti del giudice di cui all'articolo precedente.

Dopo scontata la pena o che questa sia altrimenti estinta, la misura di sicurezza ricomincia dalla durata minima.

L'esecuzione della vigilanza resta sospesa se la persona pericolosa deve scontare l'arresto o la prigionia e riprende il suo corso dopo l'espiazione della pena.

Art. 139

Infermità di mente nel corso dell'esecuzione

Se, prima dell'esecuzione della prigionia o di una misura di sicurezza detentiva diversa dall'ospedale psichiatrico giudiziario o dalla casa di cura, o durante l'esecuzione, la persona è colpita da infermità psichica incompatibile con la sua permanenza negli istituti di pena o di prevenzione, il giudice ne ordina il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura.

Il giudice può anche disporre che l'infermo, se condannato alla prigionia non superiore a tre anni e non si tratti di persona pericolosa, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena e della misura e si computa agli effetti della durata minima, quanto alla misura.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato, ma se la dimissione dall'ospedale psichiatrico o dalla casa di cura coincide con la scadenza della durata minima, si fa luogo al riesame previsto dall'articolo 132.

TITOLO SESTO

LE OBBLIGAZIONI CIVILI E GLI ALTRI EFFETTI DERIVANTI DAL REATO

Art. 140

Specie delle obbligazioni

Il condannato risponde col proprio patrimonio presente e futuro delle seguenti obbligazioni:

- 1) rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle spese sostenute durante l'infermità a titolo di cura ed alimenti in favore della persona offesa;
- 2) risarcimento del danno, fisico e morale, patrimoniale o non e restituzione dei beni di cui egli si è impossessato o appropriato;
- 3) rimborso al danneggiato delle spese processuali e di assistenza legale;
- 4) pagamento al proprio difensore delle spese anticipate e delle somme dovutegli a titolo di onorario;
- 5) pagamento delle spese del procedimento.

Art. 141

Pubblicazione della sentenza di condanna

Il colpevole è inoltre obbligato a far pubblicare a sue spese e ad istanza di parte su un giornale sammarinese e su un quotidiano di Stato estero, diffuso nel territorio della Repubblica e nelle regioni finitime, la sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno morale cagionato dal reato.

Art. 142

Idivisibilità e solidarietà delle obbligazioni

L'obbligo delle restituzioni e della pubblicazione è indivisibile.

I concorrenti nello stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno cagionato.

Art. 143

Estinzione delle obbligazioni

L'estinzione della pena non estingue le obbligazioni di cui all'articolo 140.

L'estinzione del reato estingue le sole obbligazioni di cui al numero cinque dell'articolo 140.

Art. 144

Privilegio

I crediti elencati nell'articolo 140 hanno nello stesso ordine privilegio generale, mobiliare e immobiliare, su ogni altro credito, anche su quelli preveduti nell'articolo 17 della legge ipotecaria 16 marzo 1854.

Il credito per la multa a giorni ha eguale privilegio e prende ordine prima di quello per le spese del procedimento.

Art. 145

Iscrizione anticipata e sequestro

Se vi è fondata ragione di temere che nel corso del processo il patrimonio del debitore si disperda, il giudice, su istanza della Camera, del Procuratore del Fisco o della parte civile, può ordinare l'iscrizione anticipata del privilegio nei registri dell'ufficio ipotecario, quanto ai beni immobili, ed il sequestro, quanto ai beni mobili, per una somma presumibilmente corrispondente a quella che verrà liquidata per il credito.

In tal caso il privilegio prende data del giorno di iscrizione o di sequestro.

L'imputato può sempre offrire una congrua cauzione in sostituzione dell'iscrizione o del sequestro.

Art. 146

Estensione al responsabile civile

Delle obbligazioni di cui ai numeri uno, due e tre dell'articolo 140 risponde anche il responsabile civile, a norma di legge, col proprio patrimonio e con le garanzie e cautele sopra previste.

Art. 147

Confisca

Al reato consegue la confisca delle cose, di proprietà del colpevole che, servirono o furono destinate a commetterlo e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.

La confisca consegue altresì, indipendentemente dalla condanna, alla fabbricazione, uso, porto, detenzione, alienazione o commercio, costituente reato, di cose anche non di proprietà dell'agente.

Le cose confiscate sono devolute all'Erario o, se del caso, distrutte.

Art. 148

Estinzione del reato e della pena ed effetti penali

L'estinzione del reato esclude ogni effetto penale, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'articolo precedente.

L'estinzione della pena non estingue gli effetti penali e della condanna pronunciata si tiene conto per la dichiarazione di misfattore abituale o di mestiere, per la recidiva di cui all'articolo 91 nonchè per ogni altro effetto.

L'amnistia intervenuta dopo la condanna estingue ogni effetto penale, salvo diversa disposizione del provvedimento di clemenza.

TITOLO SETTIMO

SPIEGAZIONE DI TERMINI LEGALI

Art. 149

"Pubblicamente", "comunicazioni sociali", "armi", "ordine pubblico", "prostituzione", "sostanze stupefacenti", "pubblici ufficiali", "documento pubblico", "pubblico sigillo"

Agli effetti della legge penale il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico ovvero servendosi delle comunicazioni sociali.

Ai medesimi effetti si intendono:

- 1) per comunicazioni sociali, la riproduzione o rappresentazione del pensiero, delle informazioni, delle azioni o delle cose se, fatta a scopo di pubblica comunicazione o diffusione, mediante la stampa, le registrazioni su nastro o su disco, la radio, la televisione, la filodiffusione, i pubblici spettacoli o trattenimenti, il cinema od altri mezzi del genere;
- 2) per armi proprie, le armi da fuoco e tutti gli strumenti contundenti, da ferita o da taglio, costruiti appositamente per offendere la persona, mentre armi improprie sono gli strumenti costruiti per altri scopi, quando siano ugualmente idonei ad offendere la persona ed impiegati in tal senso;
- 3) per ordine pubblico, la convivenza, anche dialettica, fra cittadini, che si svolge senza violenza o minaccia attuale e nel rispetto delle leggi e delle istituzioni democratiche ;
- 4) per prostituzione, il commercio del proprio corpo a fine di lucro;
- 5) per sostanze stupefacenti, quelle iscritte in apposito elenco dell'autorità;
- 6) per pubblici ufficiali, tutti coloro che, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, esercitano funzioni di decisione, rappresentanza, imperio, certificazione od ogni altra pubblica funzione, a servizio della Repubblica o di un ente pubblico;
- 7) per documento pubblico, qualsiasi atto redatto, nello esercizio delle sue funzioni, da un pubblico ufficiale ovvero da un altro pubblico impiegato che non rivesta tale qualità, nonchè le copie autentiche di esso;

8) per pubblico sigillo, qualsiasi strumento destinato a pubblica certificazione od autenticazione mediante contrassegno.

LIBRO SECONDO

PARTE SPECIALE

TITOLO PRIMO

REATI CONTRO LA PERSONA

Capitolo I

REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' PERSONALE

MISFATTI

Art. 150

Omicidio

L'omicidio è punito con la prigionia di settimo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Si applica la prigionia di ottavo grado e l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici, dai diritti politici, dalla professione e dall'arte, se il misfatto è commesso:

- 1) in persona dell'ascendente e del discendente, anche se naturali; dell'adottante o dell'adottato;
- 2) con premeditazione;
- 3) con sevizie o mezzi crudeli;
- 4) mediante veneficio o con altro mezzo insidioso.

Si applica la prigionia di quarto grado nel caso di consenso della vittima.

Art. 151

Istigazione o aiuto al suicidio

L'istigazione al suicidio e l'agevolazione, se si verifica la morte, sono punite con la prigionia e l'interdizione di quarto grado.

Se dal tentativo di suicidio deriva una lesione personale grave si applica la prigionia di terzo grado.

Se l'istigato deceduto era persona minore di età o incapace di intendere o di volere si applicano le disposizioni sull'omicidio.

Art. 152

Infanticidio per motivo d'onore o di pietà

La madre che per motivo d'onore cagiona la morte del neonato immediatamente dopo il parto ovvero del feto durante il parto, è punita con la prigionia di terzo grado.

La stessa pena si applica al genitore che per pietà cagiona la morte del neonato mostruoso, immediatamente dopo aver appreso che la mostruosità è incurabile.

Chi concorre nel misfatto per fine di lucro è punito con la prigionia di quarto grado; se il compartecipe esercita una professione sanitaria si applica altresì la relativa interdizione di quarto grado.

Art. 153

Aborto

La donna incinta che si procura l'aborto e chiunque vi concorra sono puniti con la prigionia di secondo grado.

Alla stessa pena soggiace la persona che procura l'aborto alla donna maggiore degli anni ventuno col libero e consapevole consenso di lei.

Si applica la prigionia di terzo grado:

- 1) se il fatto è commesso senza il consenso della donna;
- 2) se il colpevole fa mestiere di pratiche illecite o agisce per fine di lucro;
- 3) se in conseguenza dell'aborto la donna incinta muore o subisce una lesione grave.

Si applica la prigionia di terzo grado congiunta all'interdizione di quarto grado, se il colpevole esercita una professione sanitaria.

Art. 154

Aborto per motivo d'onore

La donna incinta che per motivo d'onore si provoca l'aborto o vi consente è punita con la prigionia di primo grado.

Chiunque concorre nel misfatto per fine di lucro è punito con la prigionia di secondo grado. Se il compartecipe esercita una professione sanitaria si applica altresì la relativa interdizione di quarto grado.

Art. 155

Lesione personale

Chiunque cagiona ad altri una malattia del corpo o della mente è punito con la prigionia non superiore al secondo grado.

Quando il colpevole si è servito di un'arma, di un mezzo atto ad offendere o di un altro mezzo insidioso, venefico o corrosivo, si applica la prigionia non superiore al terzo grado.

Se la lesione è guarita entro dieci giorni si procede a querela dell'offeso.

Art. 156

Eventi aggravatori

Quando dalla lesione è derivato come evento aborto, pericolo di vita, malattia guarita oltre i sessanta giorni o insanabile, sfregio permanente del viso, perdita o notevole indebolimento di un senso, di un organo o della sua funzionabilità ovvero perdita della capacità di procreare, si applicano la prigionia e l'interdizione di terzo grado.

Art. 157

Percosse

La semplice percossa è punita, a querela dell'offeso, con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 158

Lesioni o percosse seguite da morte

Se dalle lesioni o dalle percosse deriva l'evento della morte, si applicano la prigionia e l'interdizione di quarto grado.

Art. 159

Duello

Chi sfida a duello, anche se la sfida non è accettata, i portatori di sfida e chi l'accetta, sono puniti con la prigionia di primo grado.

Ove abbia luogo lo scontro, i duellanti, i portatori di sfida, i padrini o secondi e chiunque altro abbia agevolato il duello, sono puniti con la prigionia di secondo grado.

Nel caso di lesione o di morte si applicano le disposizioni comuni.

Art. 160

Abbandono di persone incapaci

Chiunque abbandona una persona della quale ha la cura, incapace di provvedere a se stessa per età, condizioni fisiche o psichiche, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici predetti.

La prigionia è di terzo grado se dal fatto deriva uno degli eventi indicati nell'articolo 156 e di quarto grado se deriva la morte.

Art.161

Abbandono di neonato per motivo d'onore

Chiunque per motivo d'onore abbandona un neonato immediatamente dopo il parto, è punito con la prigionia di primo grado. Se dal fatto deriva una lesione personale si applica la prigionia di primo grado.

Se dal fatto deriva una lesione personale si applica la prigionia di secondo grado; se deriva la morte, la prigionia di terzo grado.

Art.162

Omissione di soccorso

Chiunque omette, ritarda o rifiuta di prestare l'assistenza occorrente ad una persona che per età, condizioni fisiche o psichiche versi in atto di pericolo, è punito con la prigionia di primo grado.

Se dal fatto deriva una lesione personale si applica la prigionia di secondo grado; se deriva la morte, la prigionia di terzo grado.

DELITTI

Art.163

Omicidio colposo

Il delitto di omicidio è punito con la prigionia di secondo grado.

In caso di grave colpa per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, sulla prevenzione degli infortuni ovvero per grave violazione di obblighi inerenti alla professione esercitata, si applica congiuntamente l'interdizione di terzo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative.

Art.164

Lesione colposa

Il delitto di lesioni è punito con la prigionia di primo grado o con l'arresto ovvero con la multa a giorni di secondo grado.

Si procede a querela dell'offeso se la lesione è guarita entro trenta giorni.

E' applicabile la particolare circostanza di aggravamento prevista dal secondo comma dell'articolo precedente

CONTRAVVENZIONI

Art.165

Somministrazione a minori di sostanze dannose o pericolose

E' punito con la multa a giorni o con l'arresto o con l'interdizione dal commercio di secondo grado, chiunque, essendo proposto ad un pubblico esercizio, somministra, fa somministrare o comunque mette a disposizione di minori degli anni sedici, medicinali, stupefacenti, bevande superalcoliche o altre sostanze che, per la loro qualità o quantità ovvero per un uso non consono alle prescrizioni, siano di danno o di pericolo alla salute.

Art. 166

Omessa denuncia di persone bisognevoli di cura

E' punito con la multa a giorni di secondo grado chiunque, fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 162, omette di dare immediato avviso all'autorità di una persona che versi in stato di pericolo per età, condizioni fisiche o psichiche.

Capitolo II

REATI CONTRO LA LIBERTA' PERSONALE

MISFATTI

Art. 167

Riduzione in schiavitù

Chiunque riduce una persona in schiavitù ovvero ve la mantiene, è punito con la prigionia di quinto grado e con l'interdizione di quarto grado.

Art. 168

Tratta e commercio di schiavi

Chiunque commette tratta o fa altrimenti commercio di schiavi, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione di quarto grado.

Art. 169

Sequestro di persona

Chiunque sottrae, ritiene o comunque priva della libertà una persona, è punito con la prigionia di secondo grado.

Se il colpevole prima di avere conseguito l'intento rimette spontaneamente la persona in libertà od in luogo sicuro, si applica l'interdizione di primo grado.

Art. 170

Consegna di cittadino a Stato estero

Chiunque, mediante violenza, minaccia, inganno o sequestro di persona, consegna o fa cadere nelle mani di un Governo di Stato estero un Sammarinese ricercato per qualunque motivo, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado.

Art. 171

Violazione della libertà sessuale

Chiunque, usando violenza, minaccia, suggestione ipnotica o in veglia ovvero valendosi di altri mezzi idonei, costringe una persona o la induce con l'inganno ad atti di libidine, è punito con la prigionia di terzo grado.

Se il fatto è commesso dall'ascendente, dall'adottante, dal tutore, dall'educatore, dall'insegnante, dal sanitario o da chi abbia l'affidamento di un minore per ragioni di vigilanza, educazione, istruzione o cura, si applica congiuntamente l'interdizione di quarto grado dalla patria potestà, dalla tutela, dalla professione o dall'arte.

Art. 172

Circostanza aggravante

Chiunque nelle circostanze previste dall'articolo precedente commette congiunzione carnale è punito con la prigionia aumentata di un grado.

Art. 173

Atti di libidine su minori o incapaci consenzienti

Soggiace alle pene stabilite nei due articoli precedenti chiunque compie gli atti ivi indicati senza violenza, minaccia o inganno, in danno di minore degli anni quattordici ovvero di persona che per le condizioni fisiche o psichiche non sia in grado di resistergli.

Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza della minore età della vittima.

Art. 174

Atti di libidine abusivi

Chiunque, fuori dai casi preveduti dagli articoli 171, 172 e 173, compie atti di libidine su persona ricoverata in ospedale, ospizio, collegio, casa di rieducazione o che si trovi in stato di arresto o detenzione, sulla quale egli abbia autorità, ovvero su persona a lui affidata per ragioni di ufficio, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici, dalla professione o dall'arte.

Art. 175

Seduzione

Chiunque si congiunge carnalmente con una donna minore degli anni ventuno, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata e con promessa di matrimonio, è punito con la prigionia non superiore al secondo grado.

Art. 176

Sequestro di persona a fine di libidine o di matrimonio

Se il fatto previsto dall'articolo 169 è commesso per fine di libidine o di matrimonio, il colpevole è punito con la prigionia di terzo grado.

Art. 177

Corruzione di minorenni

Chiunque eccita un minore degli anni diciotto alla corruzione sessuale, all'abuso dell'alcool o di sostanze stupefacenti ovvero al gioco d'azzardo, è punito, se il fatto non è preveduto altrimenti da una disposizione di legge, con la prigionia di secondo grado.

Art. 178

Diritto di querela

Per la procedibilità dei misfatti preveduti dagli articoli 171, 172, 173, 175, 176, e 177 è richiesta la querela dell'offeso.

La remissione produce effetto se fatta prima delle contestazioni finali a norma del codice di procedura penale ovvero, nei procedimenti sommari, prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

Si produce d'ufficio se il fatto è commesso dall'ascendente, dal tutore o dall'adottante ovvero dalla persona che abbia in cura o custodia la persona offesa.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso in concorso con misfatto procedibile d'ufficio.

Art. 179

Violenza privata

Chiunque con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la prigionia di secondo grado.

Si applica la stessa pena anche quando siasi operata suggestione ipnotica o in veglia, ovvero si siano somministrate sostanze alcoliche o stupefacenti.

Art. 180

Stato di incapacità procurato mediante violenza

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, somministrazione di sostanze, sottoposizione a speciali trattamenti o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il libero e consapevole consenso di lei, in stato di incapacità d'intendere e di volere, è punito con la prigionia di primo grado.

Art. 181

Minaccia

La minaccia di recare ad altri un danno ingiusto è punita, a querela dell'offeso, con la multa a giorni di secondo grado o con la riprensione.

Se il fatto è commesso con arma si procede d'ufficio e si applica la prigionia di primo grado o l'arresto di terzo grado.

Art. 182

Violazione di domicilio

Chiunque si introduce o trattiene nell'altrui abitazione o in altro luogo di privata dimora o di esercizio individuale di attività e relative appartenenza contro la volontà proibitiva di chi ha il diritto di escluderlo ovvero vi si introduce o trattiene clandestinamente, è punito, a querela dello stesso, con la prigionia di primo grado.

Se il fatto è commesso con violenza o se il colpevole è palesemente armato, si procede d'ufficio e la prigionia è aumentata di un grado.

Capitolo III

REATI CONTRO L'ONORE MISFATTI

Art. 183

Diffamazione

Chiunque in pubblica riunione ovvero comunicando con piu' persone attribuisce a taluno, presente o assente, un fatto determinato, tale da offendere l'onore, è punito, a querela dell'offeso, con l'arresto o la multa a giorni di secondo grado.

Art. 184

Ingiuria

Chiunque in pubblica riunione o comunicando con piu' persone offende l'onore di una persona, presente od assente, è punito, a querela dell'offeso, con l'arresto o la multa a giorni di primo grado ovvero con la riprensione.

Se l'ingiuria è commessa alla sola presenza della persona offesa, si applica la multa a giorni di primo grado o la riprensione.

Alla presenza sono equiparate le comunicazioni epistolari, telegrafiche, telefoniche ed equivalenti.

Art. 185

Libello famoso

Se l'offesa di cui all'articolo 183 è commessa servendosi, anche all'estero, delle comunicazioni sociali, si procede sempre a querela dell'offeso e la pena è della prigionia di primo grado o della multa a lire o dell'arresto di secondo grado o della multa a giorni di terzo grado.

Art. 186

Non punibilità per ritorsione o provocazione Quando le offese sono reciproche e commesse in unico contesto di azione, il giudice può dichiarare esenti da pena entrambi i colpevoli ovvero soltanto uno di essi.

Non è punibile chi ha commesso il fatto lesivo dell'onore come reazione ad una ingiusta provocazione, purchè segua immediatamente dopo, ovvero avvalendosi delle comunicazioni sociali per ritorsione ad un'offesa recatagli con i medesimi mezzi.

Art. 187

Non punibilità delle offese contenute in scritti presentati o nei discorsi pronunciati avanti al Consiglio Grande e Generale

Sono esenti da pena nonchè da ogni sanzione civile od amministrativa le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati da membri del Consiglio Grande e Generale in sede di Consiglio e relativi ad argomenti di interesse generale in discussione o da porre all'ordine del giorno.

Art. 188

Non punibilità delle offese contenute in scritti presentati o in discorsi pronunciati dinnanzi ai giudici della Repubblica

Sono esenti da pena le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti giudiziari, purchè pertinenti all'oggetto della causa.

E' in facoltà del giudice di ordinare la soppressione degli scritti o la cancellazione di frasi, quando le affermazioni offensive eccedano i limiti della difesa.

Sull'istanza dell'offeso può essere assegnata una riparazione pecuniaria con ordinanza nello stesso procedimento.

Art. 189

Prova liberatoria

Nei casi di diffamazione preveduti dagli articoli 183 e 185 il colpevole è ammesso a dare la prova della verità sui fatti attribuiti all'offeso nei seguenti casi:

- 1) se la persona offesa lo consente formalmente;
- 2) se per i fatti diffamatori è pendente un procedimento penale;
- 3) se l'accertamento dei fatti è di pubblico interesse per la qualità rivestita dall'offeso o per altre ragioni.

Se la verità del fatto sia provata o se per esso la persona offesa sia in seguito condannata, l'autore della diffamazione va esente da pena.

Capitolo IV

REATI CONTRO L'INVIOLABILITA' DEI SEGRETI MISFATTI

Art. 190

Rivelazione di corrispondenza

Chiunque senza averne il diritto prende fraudolentemente cognizione dell'oggetto di una corrispondenza, la rivela o ne impedisce la trasmissione mediante dirottamento, interruzione o in qualsiasi altro modo, è punito con l'arresto di secondo grado.

Si applicano la prigionia di primo grado e la multa a giorni di secondo grado, se il colpevole ha soppresso o sottratto la corrispondenza; ha tratto profitto per sè o per altri dalla cognizione o dalla rivelazione di essa; nonchè del caso in cui il colpevole sia addetto al servizio delle poste, dei telegrafi, dei telefoni o di ogni altro pubblico servizio di corrispondenza.

Art. 191

Rivelazione del contenuto di documenti segreti

Chiunque, fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, essendo venuto abusivamente a conoscenza del contenuto di atti o documenti pubblici o privati destinati a rimanere segreti, lo rivela ovvero lo impiega a proprio od altrui profitto, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 192

Rivelazione di segreto d'ufficio o professionale o di segreto scientifico o industriale

Chiunque senza giusta causa rivela un segreto di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del proprio stato, ufficio, professione, arte o industria, ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza stessa o lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di secondo grado dall'ufficio, professione od arte.

Si procede a querela dell'offeso.

DELITTI

Art. 193

Agevolazione colposa della conoscenza di segreti

Chiunque, essendo tenuto al segreto di cui all'articolo 192, ne agevola per colpa la conoscenza, è punito, a querela dell'offeso, con la riprensione.

Capitolo V

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

MISFATTI

Art. 194

Furto Chi si impossessa della cosa mobile o dell'energia altrui senza il consenso di colui che la detiene, per trarne profitto, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado.

Se il furto è commesso per bisogno su cose di tenue valore ovvero facendo abusivamente pascolare un animale sul fondo altrui, si applica l'arresto o la multa a giorni di primo grado e si procede a querela dell'offeso.

Il reo è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di terzo grado, se ha commesso il furto:

- 1) mediante violazione di domicilio;
- 2) con violenza sulle cose, con strappo, destrezza o con mezzo fraudolento;
- 3) su cose esposte alla pubblica fiducia o custodia nelle chiese o nei cimiteri ovvero su cose di rilevante valore;
- 4) in correatà con altri, essendo i concorrenti in numero non inferiore a tre.

Art. 195

Rapina

Quando l'impossessamento della cosa altrui è commesso con violenza alla persona o con minaccia, anche se posta in essere immediatamente dopo il fatto per mantenere il possesso della cosa o procurare l'impunità, il reo è punito con la prigionia e la multa a giorni di terzo grado nonchè con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Se il fatto è commesso da non meno di tre persone e con sequestro di persona, la prigionia è aumentata di un grado.

Art. 196

Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la prigionia e la multa a giorni di terzo grado nonchè con la interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Se il fatto è commesso da non meno di tre persone o con sequestro di persona per conseguire il profitto come prezzo della liberazione, la prigionia è aumentata di un grado.

Art. 197

Appropriazione indebita.

Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.

Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l'appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l'agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dall'incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall'arte.

Art. 198

Amministrazione infedele

I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, per procurare a sè o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

Art. 199

Ricettazione

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, a fine di profitto acquista o riceve, si intromette per fare acquistare o ricevere cose provenienti da reato ovvero riceve cose provenienti da persone o società che sa di trovarsi in stato di insolvenza o le acquista a prezzo notevolmente basso, qualora venga aperta la procedura concorsuale dei creditori, è punito con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado nonchè con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Art. 200

Usurpazione di beni immobili

Chiunque rimuovendo o alterando i termini ovvero usando frode nelle misurazioni fa suo un bene immobile altrui, è punito con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.

Alla stessa pena è punito chi devia acque pubbliche o private per procurare a sè o ad altri un profitto ingiusto.

Art. 201

Turbativa di possesso

Chiunque con violenza o minaccia alla persona turba l'altrui possesso di beni immobili è punito, a querela dell'offeso, con l'arresto o con la multa a giorni di terzo grado.

Se la turbativa è compiuta mediante occupazione di aziende da chi non fa parte dell'organizzazione aziendale, si applicano la prigionia di primo grado e la multa a giorni di terzo grado.

Le pene sono aumentate di un grado e si procede d'ufficio se l'occupazione:

- 1) avviene con violenza o minaccia;
- 2) riguarda la sede di un ufficio della Amministrazione pubblica.

Non è punibile l'occupazione compiuta da appartenenti all'azienda per finalità sindacali.

Art. 202

Usurpazione di beni immateriali

Chiunque, mediante pubblicazione, utilizzazione sotto il proprio nome o in qualsiasi altra forma, usurpa la paternità di un'opera scientifica, letteraria o artistica nonché di una invenzione, applicazione o modello ornamentale altrui ovvero, senza il consenso dell'autore, dell'inventore o di chi ha il diritto di disporne, la riproduce, diffonde o utilizza in tutto o in parte, è punito con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.

Art. 203

Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde o danneggia in qualsiasi modo la cosa altrui ovvero introduce animali nel fondo altrui o ve li abbandona, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado.

Si applica la prigionia di secondo di secondo grado o la multa a lire e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su edifici o beni pubblici o destinati ad uso pubblico, al culto od a cimitero ovvero su impianti di pubblici servizi o di irrigazione o su vivai per rimboschimento.

Art. 204

Truffa

Chiunque, ingannando altri mediante raggiro o artificio, si procura un ingiusto profitto, è punito con la prigionia di secondo grado nonché con la multa a giorni o l'interdizione di secondo grado.

Le pene di cui al comma precedente sono applicabili anche a chi, abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica o della minore età di una persona, le fa compiere atti pregiudizievoli per essa o per altri.

Le suddette pene sono aumentate di un grado:

- 1) se il fatto è commesso a danno della Repubblica o di enti pubblici;
- 2) se il fatto è commesso per riscuotere il prezzo di una assicurazione ovvero per indurre taluno a stipulare una polizza assicurativa;

3) se il fatto è commesso millantando credito presso un pubblico ufficiale o un potere della Repubblica;

4) se il fatto è commesso per ottenere vittoria in competizioni sportive o in altre pubbliche gare ovvero nelle relative scommesse autorizzate.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso dissimulando il proprio stato d'insolvenza, il reo è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia o con la multa a giorni di primo grado.

Nel caso previsto dalla disposizione precedente l'adempimento dell'obbligazione da parte del reo anteriormente all'emanazione della sentenza di primo grado, estingue il reato.

Art. 205

Abuso di foglio firmato in bianco

Il pubblico ufficiale, il quale riempie un atto pubblico, firmato in bianco e a lui affidato, difformemente dal titolo per il quale l'atto era in suo possesso ovvero riempie un atto pubblico in bianco di cui sia venuto altrimenti in possesso, è punito con la prigionia, la multa a giorni e l'interdizione di terzo grado.

La pena è della prigionia di primo grado o della multa a giorni di secondo grado per chiunque riempie un atto privato firmato in bianco, al fine di procurare un vantaggio a sè o ad altri o di recare un danno ad altri, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso.

Art. 206

Emissione di assegni a vuoto

Chiunque emette un assegno bancario senza averne avuta dall'istituto trattario l'autorizzazione ovvero senza che presso di questa esista un'adeguata provvista, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a lire o con la multa a giorni di secondo grado.

Alla stessa pena soggiace chi, dopo l'emissione dell'assegno e prima della scadenza dei termini di presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma depositata o dell'anticipazione di credito.

Art. 207

Usura

Chiunque, sfruttando lo stato di bisogno di una persona, si fa dare o promettere, quale corrispettivo di una prestazione patrimoniale, interessi od altri vantaggi fortemente sproporzionati ovvero si intromette per far dare o promettere gli interessi o i vantaggi predetti, è punito con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.

La multa è aumentata di un grado se il colpevole fa mestiere dell'usura.

Art. 208

Frode nell'esecuzione dei contratti

Chiunque, essendo obbligato da un contratto, inganna altri nell'adempimento di esso o lo elude fraudolentemente, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività commerciale.

Art. 209

Frode nel pignoramento o nel sequestro

Il debitore che, per eludere o diminuire la garanzia dei creditori, distrae od occulta in qualsiasi modo le proprie attività patrimoniali, è punito, se il pignoramento o il sequestro non può aver luogo o avviene solo per parte del credito, con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado.

Il reato è estinto se il reo, prima che sia pronunciata sentenza di primo grado, adempie le sue obbligazioni.

Art. 210

Distrazione di oggetti pignorati o sequestrati

Il debitore esecutato o la persona assoggettata a cautela che aliena, sottrae, occulta, sopprime, distrugge, deteriora o rende inservibili le cose affidate alla sua custodia e che sono oggetto di pignoramento, sequestro, pegno ovvero che sono elencate in un inventario della procedura per la cessione dei beni ed il concorso dei creditori, è punito con la prigionia e l'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso dal terzo custode in concorso con il debitore esecutato o con la persona assoggettata a cautela.

Art. 211

Bancarotta

Il debitore che ha cagionato il proprio stato d'insolvenza o lo ha aggravato con spese eccessive per sé o per la famiglia, con speculazioni od operazioni avventate o con espedienti volti a ritardare il dissesto, è punito, se è aperta la procedura concorsuale dei creditori, con la prigionia e l'interdizione dal commercio di secondo grado.

Art. 212

Bancarotta fraudolenta

Il debitore che, allo scopo di eludere o diminuire la garanzia dei creditori, distrae od occulta i suoi beni fino al momento della loro consegna agli organi del tribunale ovvero espone o riconosce passività inesistenti o altrimenti diminuisce fittiziamente l'attivo, è punito, se è aperta la procedura concorsuale dei creditori, con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici, dai diritti politici e dal commercio.

Le stesse pene si applicano anche in caso di alienazione, dissipazione, distruzione, danneggiamento, svalutazione di beni, compiute al medesimo scopo, fino al momento della loro consegna agli organi del tribunale.

Art. 213

Bancarotta preferenziale

Il debitore che, per favorire taluno dei creditori, effettua pagamenti che sono di pregiudizio agli altri ovvero simula titoli di prelazione, è punito, se è aperta la procedura concorsuale dei creditori, con la prigionia e con l'interdizione dal commercio di secondo grado.

Art. 214

Omessa, irregolare, falsa tenuta o conservazione delle scritture contabili

L'imprenditore che omette di tenere o conservare, in tutto o in parte, la contabilità prescritta dalla legge per la propria azienda ovvero la tiene in modo irregolare, è punito, se è aperta la procedura concorsuale dei creditori, con l'arresto e con l'interdizione dal commercio di secondo grado.

Si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dal commercio, se il fatto è commesso per impedire la ricostruzione totale o parziale dello stato patrimoniale o del movimento degli affari, ed anche se, allo stesso scopo e fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 212, l'imprenditore contraffà, altera o distrugge le scritture ovvero appone su di esse false attestazioni.

Art. 215

Mercato di voto

Il creditore che, a proprio od altrui profitto, riceve vantaggi o ne accetta la promessa per dare il suo voto in favore del debitore insolvente nel concordato anteriore o posteriore all'apertura del concorso, è punito con la prigionia di primo grado.

Alla stessa pena soggiace il debitore o altri che ha dato o promesso i vantaggi.

Art. 216

Responsabilità degli amministratori, institori, rappresentanti, direttori, sindaci, liquidatori di società ed eredi del debitore

Gli amministratori, rappresentanti, direttori, sindaci e liquidatori di società, nonché gli eredi ed institori del debitore o della società, i quali hanno commesso taluno dei fatti preveduti negli articoli 211, 212, 213 e 214, sono puniti con le pene ivi rispettivamente previste.

Art. 217

Casi di non punibilità

Non è punibile chi ha commesso furto, se non aggravato ai sensi dei numeri uno e due del terzo comma dell'articolo 194, o appropriazione indebita, se non aggravata ai sensi del terzo comma dell'articolo 197, ovvero i reati previsti dagli articoli 199, 200 e 202, in danno:

- 1) di un ascendente, di un discendente o affine in linea retta, dell'adottante o dell'adottato;
- 2) del coniuge, del fratello, della sorella, degli affini nel medesimo grado, dello zio e del nipote che siano con lui conviventi.

DELITTI

Art. 218

Bancarotta colposa

Il debitore, che per colpa cagiona o aggrava il proprio stato d'insolvenza, è punito, se è aperta la procedura concorsuale dei creditori, con la prigionia di primo grado e con l'interdizione dal commercio di secondo grado.

CONTRAVVENZIONI

Art. 219

Possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli

E' punita con l'arresto di terzo grado la persona condannata per reati contro il patrimonio o per accattonaggio ovvero sottoposta a vigilanza sulle persone pericolose, la quale è sorpresa nel possesso ingiustificato di chiavi, grimaldelli o strumenti atti ad aprire serrature.

Art. 220

Fabbricazione e vendita di chiavi, apertura arbitraria di serrature

E' punito con la prigionia di primo grado il fabbro o il negoziante di chiavi il quale:

- 1) mette in circolazione grimaldelli od altri strumenti atti ad aprire o forzare serrature;
- 2) fabbrica o vende chiavi su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto a cui le chiavi sono destinate;
- 3) apre serrature od altri congegni apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su richiesta di chi non sia proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto.

Art. 221

Incauto acquisto

E' punito con l'arresto di terzo grado chiunque, senza averne prima accertato la legittima provenienza, acquista, riceve, si adopera per far acquistare o ricevere cose che, per la loro qualità, la condizione di chi le offre o l'entità del prezzo, possono essere ritenute provenienti da reato.

Art. 222

Ingresso abusivo nel fondo altrui

E' punito con la multa di primo grado chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli 182 e 201 o da leggi speciali, entra senza necessità nel fondo altrui interamente recinto da siepe o altro stabile riparo.

TITOLO SECONDO

I REATI CONTRO LA FAMIGLIA

MISFATTI

Art. 223

Frode nel matrimonio

Chiunque contrae un matrimonio occultando all'altra parte la causa di invalidità, è punito con la prigionia di primo grado.

Se il matrimonio è annullato si applica la prigionia di secondo grado.

Art. 224

Bigamia

Chi, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili nel territorio di Stato, contrae altro vincolo che abbia effetti civili nel territorio medesimo, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dall'ufficio di tutore o curatore.

Alla stessa pena soggiace la persona che scientificamente si lega in matrimonio col bigamo.

Le pene sono aumentate di un grado se il bigamo ha indotto in errore la persona con la quale contrae il nuovo matrimonio.

Il reato è estinto se è dichiarato nullo o è sciolto il primo matrimonio ovvero il secondo per causa diversa dalla bigamia.

La pena è estinta se la dichiarazione e lo scioglimento sopravvengono dopo la condanna.

Le cause di estinzione di cui ai due commi precedenti si applicano anche ai compartecipi.

Art. 225

Adulterio

Il coniuge adultero è punito con la multa a giorni di secondo grado, a querela dell'offeso.

Si applica l'arresto di terzo grado in caso di relazione adulterina.

Le pene sono diminuite di un grado per il coniuge separato consensualmente.

Non è punibile il coniuge che sia stato indotto alla prostituzione o sfruttato dall'altro ovvero che sia stato dichiarato separato per colpa esclusiva dell'altro o ingiustamente abbandonato.

Il reato è estinto se, prima della condanna, sopravviene la morte del coniuge offeso ovvero la dichiarazione di nullità o di scioglimento del matrimonio.

La pena è estinta se la morte, la dichiarazione o lo scioglimento sopravvengono dopo la condanna ovvero se dopo la condanna i coniugi si sono riconciliati.

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai correi degli adulteri.

Art. 226

Divieto di inseminazione artificiale

La donna coniugata che senza il consenso del marito si fa praticare l'inseminazione artificiale, è punita con la prigionia di primo grado.

Alla stessa pena soggiace chi ha fornito o procurato il seme a scopo d'inseminazione.

Se al fatto ha preso parte l'esercente di una professione sanitaria, si applica congiuntamente l'interdizione di primo grado dalla professione.

Art. 227

Inseminazione artificiale, violenta o fraudolenta

Chiunque con violenza, minaccia o inganno pratica su donna non consenziente l'inseminazione artificiale, è punito con la prigionia di terzo grado.

La pena è aumentata di un grado se la donna rimane incinta.

Se il fatto è commesso dall'esercente una professione sanitaria, si applica congiuntamente l'interdizione di quarto grado dalla professione.

Art. 228

Incesto

Chiunque si congiunge carnalmente con un discendente, un ascendente o un affine in linea retta, con una sorella o con un fratello, consanguinei, germani o uterini, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione a vita dalla patria potestà ed all'ufficio di tutore e curatore.

Art. 229

Soppressione dello stato civile di una persona

Chiunque sopprime lo stato civile di una persona omettendone la denuncia di nascita ovvero occultandone lo stato, quando essa sia iscritta nei registri dello stato civile, è punito con la prigionia di terzo grado.

Art. 230

Alterazione dello stato familiare di una persona

Chiunque, mediante supposizione di parto, sostituzione di un infante o falsità nella formazione di un atto di nascita, attribuisce a taluno uno stato di filiazione inesistente o diverso da quello che la legge gli riconosce, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dalla patria potestà e dall'ufficio di tutore e di curatore.

Tuttavia non è punibile chi attribuisce a un infante uno stato di filiazione corrispondente a quello reale, salvo che il fatto non sia preveduto come altro reato.

Art. 231

Sottrazione di minorenni

Chiunque sottrae un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di lui, al genitore o al tutore ovvero lo ritiene contro la loro volontà, è punito a querela di essi, con la prigionia di primo grado.

Se la sottrazione è commessa in danno di minore degli anni quattordici o di persona inferma di mente, si applica la prigionia di secondo grado.

Art. 232

Abbandono del domicilio domestico

Chiunque, senza giusta ragione, abbandona il coniuge non legalmente separato, i figli minori, naturali o adottivi, il pupillo, in modo che restino privi di assistenza personale, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dalla patria potestà e dall'ufficio di tutore e curatore.

Non è punibile il colpevole che si riunisce alla famiglia anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Art. 233

Violazione degli obblighi patrimoniali derivanti da rapporti di famiglia

Chiunque omette di prestare il mantenimento necessario agli ascendenti, al coniuge, ai figli di minore età o inabili, legittimi, naturali e adottivi; abusa dei beni del coniuge, dei figli o del pupillo o li malversa, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dalla patria potestà e dall'ufficio di tutore e curatore.

Art. 234

Abuso dei poteri di correzione o disciplina

Chiunque abusa dei poteri di correzione o disciplina in modo da cagionare un pericolo al corpo o alla mente o una malattia di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata, è punito con la prigionia e con l'interdizione di primo grado dalla patria potestà, dall'ufficio, professione od arte.

La prigionia è di secondo grado se dal fatto deriva uno degli eventi indicati nell'articolo 156 e di terzo grado se ne deriva la morte.

Art. 235

Maltrattamenti

Chiunque usa maltrattamenti a persona della famiglia sottoposta alla sua autorità o a lui affidata, è punito con la prigionia di secondo grado.

La prigionia è di quarto grado se dal fatto deriva uno degli eventi indicati nell'articolo 156 e di quinto grado se ne deriva la morte.

In caso di maltrattamenti al coniuge dai quali non sia derivato taluno degli eventi indicati nell'articolo 156 il reato si estingue se anteriormente all'emanazione della sentenza di primo grado sia stata ricostruita la comunione e l'armonia familiare.

TITOLO TERZO

I REATI CONTRO LA SOCIETA'

Capitolo I

REATI CONTRO L'INCOLUMITA', LA SALUTE PUBBLICA E L'AMBIENTE NATURALE

MISFATTI

Art. 236

Epidemia e strage

Chiunque commette un fatto diretto a cagionare una epidemia, una strage ovvero a cagionare altrimenti l'uccisione di piu' persone, è punito con la prigionia di sesto grado.

Si applica la prigionia di ottavo grado e l'interdizione di quarto grado se dal fatto deriva la morte di una o piu' persone.

Art. 237

Pubblico disastro

Chiunque cagiona un incendio, una inondazione, una frana o una valanga, il crollo di una costruzione, la distruzione di un mezzo di pubblico trasporto ovvero qualsiasi altro evento che ponga in pericolo l'incolumità pubblica, è punito con la prigionia di quarto grado. Se l'incolumità pubblica è messa in grave pericolo da esplosioni od esperimenti mediante sostanze radioattive, si applica la prigionia di sesto grado.

Art. 238

Rifiuto di soccorso

Chiunque, trovandosi presente in un pubblico disastro, calamità o epidemia, omette o ritarda di prestare l'aiuto, il soccorso o l'assistenza a lui richiesti dall'autorità o altrimenti necessari, è punito con la prigionia di primo grado.

Art. 239

Pericolo di disastro

Chiunque cagiona il pericolo di un disastro mediante distruzione o guasto di impianti di produzione, detenzione, trasporto di energie o eliminazione dei residui nocivi di esse; di dighe, argini od altre opere idrauliche o di difesa contro fenomeni naturali; mediante distruzione, guasto, interruzione od ostruzione di strade o di altre opere ed impianti destinati a pubblico trasporto; ovvero mediante accensione di bombe, gas od altri ordigni o materiali infiammabili od esplodenti, è punito con la prigionia di secondo grado.

La prigionia è aumentata di un grado se trattasi di impianti di sostanze radioattive ovvero se il pericolo di disastro è cagionato mediante dirottamento di un aereomobile in volo od in procinto di decollare.

Art. 240

Impedimento alla circolazione stradale

Chiunque, fuori dai casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente e sempre che non si tratti di esercizio del diritto di pubblica riunione, impedisce od ostacola in qualsiasi modo la circolazione sulle pubbliche vie, è punito con la prigionia di primo grado o con l'arresto di terzo grado ovvero con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 241

Attentati alla salute pubblica mediante deterioramento dell'ambiente

Chiunque in qualsiasi modo, anche indirettamente, diffonde nell'atmosfera, immette nelle acque correnti, stagnanti, superficiali o sotterranee, colloca al suolo sostanze di qualunque natura e specie, anche viventi, le quali, per se stesse od in relazione allo stato dell'aria, delle acque o dei luoghi ovvero per qualità o quantità, pongano in pericolo la salute pubblica, è punito con la prigionia di terzo grado.

La pena è aumentata di un grado per la diffusione, immissione o collocazione di sostanze radioattive.

Art. 242

Attentato alla salute pubblica mediante fabbricazione, corruzione, adulterazione, messa in circolazione di sostanze alimentari o medicinali

Chiunque fabbrica o produce acque o sostanze alimentari o medicinali pericolose per la salute pubblica; corrompe, adultera od altera tali acque o sostanze in modo da renderle pericolose; le introduce nel territorio della Repubblica o le mette in circolazione, è punito con la prigionia di quarto grado.

Per chi ne fa commercio si applica altresì la relativa interdizione di quarto grado.

Art. 243

Attentato alla salute pubblica mediante fabbricazione, corruzione, adulterazione, messa in circolazione di cose destinate al consumo

Chiunque fabbrica o produce cose destinate al consumo, diverse dalle acque o sostanze alimentari o medicinali, che siano pericolose per la salute pubblica; le corrompe, adultera od altera in modo da renderle pericolose; introduce nel territorio della Repubblica o mette in circolazione tali cose pericolose, è punito con la prigionia di terzo grado.

Per chi ne fa commercio si applica altresì la relativa interdizione di quarto grado.

Art. 244

Produzione, commercio e prescrizione abusivi di sostanze stupefacenti

Chiunque coltiva piante dalle quali si ricavano oppio o droghe proibite, estrae da esse o altrimenti produce sostanze stupefacenti, è punito con la prigionia di secondo grado.

Alla stessa pena soggiace colui che senza autorizzazione introduce sostanze stupefacenti nel territorio della Repubblica, ne fa commercio, le detiene allo scopo di farne commercio o le procura ad altri.

Se i fatti preveduti nel comma precedente sono commessi in violazione di norme regolamentari o di disposizioni dell'autorità da chi è munito di autorizzazione governativa, si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dall'autorizzazione medesima.

E' sempre aggiunta l'interdizione di quarto grado se il colpevole esercita una professione sanitaria.

Il medico o il veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso, rilascia prescrizioni di stupefacenti senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dalla professione.

Art. 245

Destinazione di locali ad uso di sostanze stupefacenti

Chiunque, senza essere concorso nel reato di cui all'articolo precedente, adibisce un locale a convegno di persone che si diano all'uso di sostanze stupefacenti, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di secondo grado dal commercio e dai pubblici uffici.

La stessa pena si applica a chi accede al locale per consumarvi sostanze stupefacenti.

Art. 246

Deterioramento dell'ambiente naturale

Chiunque in qualsiasi modo, anche indirettamente e fuori dai casi preveduti dall'articolo 241, diffonde nell'atmosfera, immette nelle acque correnti, stagnanti, superficiali o sotterranee, colloca al suolo sostanze di qualunque natura e specie, anche viventi, idonee, per se stesse o in relazione allo stato dell'aria, delle acque o dei luoghi ovvero per qualità o quantità, a determinare modificazioni od alterazioni dell'ambiente naturale, tali da influenzare sfavorevolmente la vita e lo sviluppo degli organismi viventi necessari all'equilibrio ecologico, o altrimenti idonee a pregiudicare l'impiego delle acque come uso domestico, agricolo ed industriale, è punito con la prigionia di secondo grado.

La condanna comporta, quale obbligazione civile, la rimessione in pristino a proprie spese della zona danneggiata.

DELITTI

Art. 247

Disastro colposo

Il disastro colposo è punito con la prigionia di terzo grado.

Se il fatto è commesso da persone addette alla prevenzione, si applica congiuntamente l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici, dalla professione o dall'arte.

Art. 248

Attentati colposi alla salute pubblica

Gli attentati alla salute pubblica commessi mediante deterioramento dell'ambiente naturale nonché mediante fabbricazione, corruzione, adulterazione, messa in circolazione di sostanze alimentari o medicinali ovvero di cose destinate al consumo, commessi per colpa, sono puniti con la prigionia di secondo grado.

Art. 249

Deterioramento colposo dell'ambiente naturale

Il deterioramento colposo dell'ambiente naturale è punito con la multa a lire e con la prigionia di primo grado.

Si applica il secondo comma dell'articolo 246.

Art. 250

Colposa inosservanza di prescrizioni in materia di stupefacenti

Chiunque, non osservando per colpa le prescrizioni dell'autorità, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, ovvero detiene al fine di metterle in circolazione, sostanze stupefacenti, è punito con la prigionia di primo grado.

CONTRAVVENZIONI

Art. 251

Fabbricazione, messa in circolazione, sparo, porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali infiammabili od esplosivi

E' punito con la prigionia di primo grado o con l'arresto di secondo grado, chiunque senza le prescritte autorizzazioni:

- 1) fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, detiene allo scopo di mettere in circolazione armi proprie, bombe, gas ovvero ordigni o materie infiammabili od esplosivi;
- 2) fa brillare mine;
- 3) spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, lancia razzi o fa accensioni od esplosioni pericolose in luogo abitato ovvero in direzione di esso;
- 4) porta fuori dalla propria abitazione un'arma propria.

Art. 252

Omissione di cautele in materia di armi, bombe, gas, ordigni

E' punito con l'arresto o con la multa a giorni di terzo grado chiunque:

- 1) omette di rendere innocui ovvero di denunciare alla autorità bombe od altri ordigni esplosivi od infiammabili da lui rinvenuti;
- 2) consegna a persona minore degli anni sedici o incapace d'intendere o di volere armi proprie, bombe, ordigni o materiali esplosivi od infiammabili, glieli lascia portare ovvero trascura le cautele necessarie ad impedire che se ne impossessi;
- 3) senza giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle adiacenze di essa un'arma impropria.

Art. 253

Rimozione od omissione di cautele contro incidenti stradali, infortuni sul lavoro o pubblici disastri

E' punito con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado chiunque omette di collocare i prescritti segnali, ripari, apparecchi od impianti, destinati a prevenire incidenti stradali, infortuni sul lavoro o pubblici disastri ovvero li rimuove o li danneggia.

Si applica la prigionia di secondo grado a chi, nel trattamento di sostanze radioattive, omette le cautele necessarie a prevenire il pericolo di radiazioni ionizzanti a danno delle persone.

Art. 254

Getto o collocamento pericoloso di cose, omessa riparazione di edifici, taglio della cima del Monte, abbattimento di alberi

E' punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado chiunque:

- 1) in luogo pubblico o dove è concorso di persone fa getto di cose, di liquidi, di polvere nociva ovvero provoca la emissione di gas atti a nuocere o a molestare le persone;
- 2) senza le convenienti cautele colloca in luogo pubblico o dove c'è assembramento cose che possono nuocere alle persone o imbrattare;
- 3) essendo tenuto alla conservazione di costruzioni che minacciano rovina, omette di provvedere ai lavori necessari ovvero, non essendovi tenuto, omette di porre in opera le cautele necessarie a prevenire i danni a persone o a cose;
- 4) taglia la cima del Monte, vi scava gallerie o ne incide la base o il fianco senza la prescritta autorizzazione;
- 5) abbatte od essica alberi senza la prescritta autorizzazione.

Art. 255

Omessa custodia di autoveicoli, omessa custodia e detenzione abusiva di animali

E' punito con le pene di cui all'articolo precedente, chiunque:

- 1) in luogo pubblico o aperto al pubblico abbandona un autoveicolo senza adottare le cautele per impedirne il movimento;
- 2) affida un autoveicolo a persona inesperta;
- 3) omette di custodire, abbandona a se stessi o lascia liberi gli animali pericolosi.

E' punito con la riprensione chiunque tiene negli abitati di Città o dei Castelli animali da stalla o da cortile senza licenza dell'autorità.

Art. 256

Fabbricazione, introduzione, spaccio abusivo di medicinali o veleni

E' punito con la prigionia di primo grado o con l'arresto di terzo grado chiunque, senza la prescritta autorizzazione, fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione ovvero detiene al fine di metterli in circolazione medicinali o veleni.

Art. 257

Omessa denuncia di gravi infermità psichiche o di malattie epidemiche

E' punito con l'interdizione di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado, l'esercente una professione sanitaria il quale non osservi l'obbligo di denunciare alla autorità sanitaria la malattia contagiosa o l'infermità psichica da cui è afflitta la persona sottoposta alla sua assistenza e che la rende pericolosa per sè o per altri.

Art. 258

Scarico abusivo

E' punito con la multa a lire chiunque effettui immissioni, scarichi o depositi di qualunque natura e specie nelle acque, nell'atmosfera o nel suolo, senza la prescritta autorizzazione.

Art. 259

Inosservanza di ordine legittimo dell'Autorità

E' punito con l'arresto di secondo grado chiunque non ottempera all'ordine legittimo dell'autorità, emesso in materia di incolumità, salute, igiene ed ordine pubblico.

Capitolo II

REATI CONTRO LA FEDE RELIGIOSA E I SENTIMENTI VERSO I DEFUNTI MISFATTI

Art. 260

Vilipendio della religione

Chiunque profana i simboli, di una religione non contraria al buon costume, ne profana gli oggetti di culto o di venerazione ovvero pubblicamente ne schernisce gli atti di culto è punito con la prigionia di primo grado.

La stessa pena si applica alle offese recate all'onore ed al prestigio di un ministro di culto nell'esercizio o per causa dell'esercizio delle sue funzioni.

Si applica la prigionia di secondo grado a chi profana le sacre Reliquie di San Marino.

Art. 261

Violazione della libertà religiosa

Chiunque con violenza o minaccia impedisce a taluno di professare una fede religiosa, di farne propaganda ovvero di partecipare al culto pubblico o privato di essa, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 262

Turbativa di funzioni religiose

Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o processioni religiose che si compiono con l'assistenza di un ministro del culto, è punito con la prigionia di primo grado.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, la pena è aumentata di un grado.

Art. 263

Vilipendio di cadavere

Chiunque vilipende un cadavere, ne rimuove o disperde i resti, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 264

Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere o una parte di esso, è punito con la prigionia di terzo grado.

Si applica la prigionia di secondo grado in caso di occultamento.

Art. 265

Violazione di sepoltura

Chiunque commette violazione di una tomba, di una sepoltura o di un'urna funeraria, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 266

Turbativa di funerale

Chiunque commette turbativa di un funerale o di un servizio funebre, è punito con la prigionia di primo grado.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, la pena è aumentata di un grado.

CONTRAVVENZIONI

Art. 267

Bestemmia o oltraggio contro i defunti

È punito con la riprensione o con la multa a giorni di primo grado chiunque pubblicamente bestemmia.

Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente profferisce espressioni oltraggiose contro i defunti e si procede a querela dei prossimi congiunti.

Capitolo III

REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA

MISFATTI

Art. 268

Tratta per la prostituzione

Chiunque commette tratta a fine di prostituzione di persone all'estero, è punito con la prigionia e l'interdizione di quarto grado dai diritti politici, dai pubblici uffici, dalla professione o dall'arte.

La prigionia è aumentata di un grado se il reo:

- 1) ha agito in collegamento con organizzazioni operanti nel territorio di diversi Stati;
- 2) ha usato violenza, minaccia inganno ovvero ha commesso sequestro di persona.

Art. 269

Induzione alla prostituzione

Chiunque induce altri alla prostituzione è punito con la prigionia e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici, dai pubblici uffici, dalla professione o dall'arte.

La prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso:

- 1) con violenza, minaccia o inganno;
- 2) in danno di persona minore degli anni diciotto, ovvero che si trovi in condizioni di infermità o deficienza psichica;
- 3) in danno di ascendente, discendente, affine in linea retta, adottante, adottato, coniuge, fratello o sorella.

Art. 270

Tenuta di casa di prostituzione

Chiunque tiene una casa di prostituzione o dà in locazione un immobile affinché sia destinato a tale uso, è punito con la prigionia e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici, dai pubblici uffici, dalla professione o dall'arte.

Chi amministra una casa di prostituzione, vi presta una attività o un servizio di collaborazione, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art.271

Sfruttamento della prostituzione

Chiunque ripetutamente sfrutta la prostituzione altrui, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici, dai pubblici uffici, dalla professione o dall'arte.

Si applica la prigionia di terzo grado se il reo agevola anche e la prostituzione.

Art. 272

Agevolazione della prostituzione

Chiunque in qualsiasi modo agevola o favorisce la prostituzione per servire l'altrui libidine, è punito con la prigionia di primo grado.

Art. 273

Espulsione di stranieri che esercitano la prostituzione

E' espulso dal territorio della Repubblica lo straniero che vi fa mestiere della prostituzione.

Art. 274

Atti di libidine con persone del medesimo sesso

Chiunque abitualmente commette atti di libidine con persone del medesimo sesso, è punito, se dal fatto deriva pubblico scandalo, con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di secondo grado dai diritti politici e dai pubblici uffici.

Art. 275

Atti e raffigurazioni osceni

Chiunque pubblicamente compie atti offensivi del pudore sessuale, è punito con la prigionia di primo grado.

Si applica la prigionia di secondo grado se l'offesa al pudore è recata mediante le comunicazioni sociali.

Art.276

Altri attentati alla moralità

Chiunque, mediante comunicazioni sociali dirette ad un pubblico indiscriminato, rappresenta azioni o cose che - tenuto conto della particolare sensibilità dei minori degli anni 18 - siano idonee ad eccitarli alla violenza, alla crudeltà, al teppismo, alla corruzione sessuale ovvero siano idonee ad offendere in essi il sentimento di coesione verso il nucleo familiare, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 277

Interdizione dalla patria potestà e dalla tutela

Se i reati preveduti dagli articoli 268, 269, 272 e 274 sono commessi dal genitore, dall'adottante o dal tutore in danno rispettivamente del figlio o del pupillo, si applica, congiuntamente alle altre pene per essi previste, la interdizione dalla patria potestà e dalla tutela.

CONTRAVVENZIONI

Art. 278

Atti di lenocinio, prostituzione scandalosa

E' punito con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado chiunque:

- 1) in luogo pubblico, aperto al pubblico o in altro luogo ove è concorso di persone, invita altri alla libidine con richieste, proposte, offerte ovvero con atteggiamenti o gesti provocatori;
- 2) servendosi delle comunicazioni sociali offre la propria o altrui prostituzione ovvero chiede di entrare in relazione con una persona dedita alla prostituzione;
- 3) staziona ostentatamente in luogo pubblico o aperto al pubblico al fine di procurarsi od incontrare clienti;
- 4) esercitando la prostituzione nella propria abitazione reca scandalo ai coabitanti o vicini.

Art. 279

Tolleranza abituale della prostituzione in pubblici esercizi

E' punito con l'interdizione di primo grado dal commercio e dalle relative autorizzazioni o licenze governative, chiunque, tenendo un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, luogo di spettacolo od altro locale aperto al pubblico, tollera abitualmente in essi o nelle loro dipendenze la presenza di una o piu' persone che si danno alla prostituzione.

Art. 280

Produzione o messa in circolazione abusiva di alcoolici, somministrazione abusiva

E' punito con l'interdizione di primo grado dal commercio e da ogni autorizzazione o licenza governativa ovvero con la multa a giorni di terzo grado:

- 1) chiunque senza licenza dell'autorità ovvero senza osservare le prescrizioni fabbrica, produce, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione o detiene al fine di metterli in circolazione alcool, liquori, bevande alcoliche o superalcoliche;
- 2) chiunque, essendo preposto ad un pubblico esercizio, somministra, fa somministrare o consente che altro somministri bevande alcoliche fuori dal tempo di vendita;
- 3) chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di manifesta ubriachezza.

Art. 281

Abuso di stupefacenti, ubriachezza, partecipazione a gioco d'azzardo

E' punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado chiunque in luogo pubblico, aperto al pubblico od in circoli privati, è colto:

- 1) in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti;
- 2) in stato di manifesta ubriachezza;
- 3) mentre prende parte a un gioco d'azzardo.

Si applica la prigionia di primo grado in caso di abitudine nell'abuso di stupefacenti o nell'ubriachezza.

La stessa pena si applica a chi tiene casa o circolo per giochi d'azzardo.

Il gioco è d'azzardo quando ha come fine il lucro e l'esito di esso è, almeno in parte, aleatorio.

Art. 282

Atti indecenti, turpiloquio, maltrattamento di animali

E' punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado chiunque:

1) in luogo pubblico, aperto al pubblico o in luoghi donde possa essere visto o udito dal pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza ovvero usa un turpe linguaggio;

2) in luogo pubblico o aperto al pubblico maltratta animali, li sottopone ad esperimenti in modo da destare ribrezzo ovvero senza necessità li uccide;

3) servendosi delle comunicazioni sociali descrive, illustra, rappresenta o riproduce le azioni indicate nei due numeri precedenti.

Art. 283

Accattonaggio

Chiunque fa mestiere di accattonaggio è punito con l'arresto di secondo grado.

Si applica la prigionia di primo grado congiuntamente all'interdizione di terzo grado dai diritti politici a chi promuove o dirige un'organizzazione di accattonaggio, induce all'accattonaggio un minore degli anni diciotto od una persona incapace ovvero li ingaggia.

E' punita con l'arresto o con la multa a giorni di primo grado la petulante mendicizia.

Capitolo IV

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

MISFATTI

Art. 284

Guerra civile

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio della Repubblica, è punito con la prigionia e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici e dai pubblici uffici.

La prigionia è aumentata di due gradi se l'evento si verifica.

Art. 285

Sommossa armata

Chiunque commette un fatto diretto a far sorgere in armi gli abitanti della Repubblica contro i poteri pubblici, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

La prigionia è aumentata di due gradi se l'evento si verifica.

Chi partecipa alla sommossa è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 286

Devastazione e saccheggio

Chiunque, in modo da turbare l'ordine pubblico, compie fatti di devastazione o saccheggio, è punito, qualora il fatto non costituisca reato grave, con la prigionia e l'interdizione di terzo grado dai diritti politici e dai pubblici uffici.

Art. 287

Associazione a delinquere

L'associazione di tre o più persone, per eseguire un piano di attività criminosa, costituisce reato punibile con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici e dai pubblici uffici.

La pena detentiva è aumentata di un grado se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie.

Art. 288

Divieto di corpi armati

Chiunque senza autorizzazione forma un corpo armato, è punito con la prigionia e l'interdizione di secondo grado dai diritti politici.

Art. 289

Istigazione a delinquere

Chiunque pubblicamente istiga a commettere un misfatto è punito con la prigionia di primo grado.

Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente, eccedendo i limiti della critica, fa l'apologia di un fatto che la legge prevede come misfatto.

Le pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso servendosi delle comunicazioni sociali.

Art.290

Rissa

Chiunque prende parte ad una lite violenta fra due o piu' persone che possa turbare l'ordine pubblico, è punito con l'arresto di terzo grado.

Si applica la prigionia di secondo grado se nel corso della rissa viene usata un'arma propria o impropria ovvero altro mezzo atto ad offendere.

CONTRAVVENZIONI

Art. 291

Inottemperanza all'ordine di scioglimento di pubbliche riunioni

E' punito con l'arresto di secondo grado, chiunque, partecipando ad una riunione o ad un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, non ottemperi all'ordine legittimo di scioglimento, dato dall'autorità per causa di disordini incombenti o di reati in essi commessi che comportino un pericolo attuale per l'incolumità e l'ordine pubblico.

Art. 292

Diffusione di notizie false

E' punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado, chiunque in qualsiasi modo diffonde notizie false che turbino l'ordine pubblico.

Art. 293

Disturbo della quiete pubblica

E' punito con la riprensione o con la multa a giorni fino al secondo grado:

- 1) chiunque con qualsiasi mezzo o strumento rumoroso ovvero con schiamazzi disturba i ritrovi, gli spettacoli pubblici, le occupazioni o il riposo dei cittadini;
- 2) chi per mezzo del telefono ovvero in luogo pubblico o aperto al pubblico molesta le persone o ne turba la quiete per petulanza od altro biasimevole motivo;
- 3) chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o dell'autorità ovvero usa in luogo pubblico strumenti sonori di riproduzione o amplificazione, oltre i limiti di volume ed orario stabiliti dall'autorità.

Art. 294

Violazione di disposizioni in materia di pubblici esercizi

E' punito con multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di primo grado dal commercio, chiunque tiene senza licenza dell'autorità pubblici locali di alloggio, ristoro, divertimento, spettacolo o trattenimento.

E' punito con la multa a giorni di primo grado chiunque:

1) essendo titolare di pubblici locali di alloggio, ristoro, divertimento, spettacolo o trattenimento, non osservi le disposizioni e gli ordini legalmente dati dall'autorità;

2) omette di denunciare all'autorità la presenza di uno straniero al quale ha dato alloggio, entro 24 dal suo arrivo.

Capitolo V

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

MISFATTI

Art. 295

Falsità materiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale il quale nell'esercizio delle sue funzioni contraffà o altera un atto pubblico, è punito con la prigionia e l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici.

La prigionia è diminuita di un grado se il fatto è commesso da un privato.

Art. 296

Falsità ideologica in atti pubblici

Il pubblico ufficiale il quale nell'esercizio delle sue funzioni attesta falsamente fatti o dichiarazioni come avvenuti o rese, contrari a verità, ovvero omette o altera i fatti o le dichiarazioni avvenuti o ricevute, è punito con la prigionia e l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici.

Le pene sono diminuite di un grado, se il pubblico ufficiale rilascia un certificato o una attestazione, contrari a verità, relativi a fatti che l'atto è destinato a provare.

Art. 297

False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale

E' punito con la prigionia o con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado il privato che rende al pubblico ufficiale in atto pubblico false dichiarazioni su fatti che l'atto è destinato a provare.

Art. 298

Falsità ideologiche commesse da esercenti esercizi pubblici

L'esercente una professione sanitaria o altro pubblico servizio, il quale rilascia un certificato o una attestazione, contrari a verità, relativi a fatti che l'atto è destinato a provare, è punito con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni i terzo grado.

Le pene si applicano congiuntamente se il certificato o l'attestazione siano rilasciati a fine di lucro.

Art. 299

Falsità in scrittura privata

Chiunque contraffà o altera una scrittura privata, facendone uso per procurare a sè o ad altri un vantaggio ovvero per recare ad altri un danno, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado.

Le pene sono aumentate di un grado se il falso è commesso in un titolo di credito al portatore o trasmissibile per girata.

Art. 300

Uso di atti falsi

Le pene stabilite negli articoli precedenti si applicano altresì a chi fa uso degli atti falsi, senza essere concorso nella falsità.

Art. 301

Soppressione di atti veri

Chiunque sopprime od occulta un atto pubblico vero, è punito con le pene stabilite nell'articolo 295.

Soggiace alle pene stabilite nell'articolo 299 chiunque sopprime od occulta una scrittura privata vera per procurare a sè o ad altri un vantaggio ovvero per recare ad altri un danno.

Art. 302

Sostituzione di persona

Chiunque pubblicamente sostituisce la propria all'altrui persona ovvero si attribuisce l'altro sesso o un falso nome o stato, sempre che dal fatto possa derivare nocumento, è punito con la prigionia di primo grado.

Capitolo VI

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA

MISFATTI

Art. 303

Distruzione della ricchezza della Repubblica Chiunque, distruggendo materie prime, prodotti o impianti agricoli o industriali ovvero compromettendo il patrimonio zootecnico della Repubblica, cagiona un grave nocumento all'economia generale, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di terzo grado.

Art. 304

Sviamento del movimento turistico

Chiunque divulga notizie false ovvero adopera altri artifici per sviare da San Marino il movimento turistico, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di primo grado.

Art. 305

Aggiotaggio

Chiunque con notizie false o tendenziose o con altre manovre fraudolente cagiona un'alterazione nel prezzo delle merci o dei valori pubblici o privati, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dal commercio.

Art. 306

Boicottaggio economico

Chiunque per finalità economiche induce altri a non somministrare materie prime o strumenti di lavoro ovvero a non acquistare o vendere prodotti agricoli o industriali, cagionando grave pregiudizio alle persone boicottate, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 307

Contraffazione, alterazione, uso di biglietti relativi a trasporti pubblici

Chiunque contraffà o altera biglietti di mezzi pubblici di trasporto ovvero acquista, detiene per metterli in circolazione o fa uso di tali biglietti, contraffatti o alterati, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 308

Contraffazione e alterazione di contrassegni di opere dell'ingegno o di marchi di prodotti

Chiunque contraffà o altera i contrassegni di opere dell'ingegno, i marchi di prodotti industriali o agricoli, quando siano state osservate le relative norme di legge o le convenzioni internazionali, ovvero fa uso di tali marchi o contrassegni contraffatti o alterati, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado.

Le stesse pene si applicano a chi mette in circolazione i prodotti o le opere con marchi o contrassegni contraffatti o alterati ovvero li introduce nel territorio della Repubblica, li acquista o detiene per metterli in circolazione.

Art. 309

Prodotti e opere d'ingegno con segni atti ad ingannare

Chiunque fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica o detiene per metterli in circolazione opere dell'ingegno, prodotti industriali o agricoli con nomi, marchi o segni atti ad ingannare sull'origine, provenienza, qualità o composizione del prodotto e dell'opera, è punito, sempre che il fatto non sia preveduto come più grave reato, con la prigionia di secondo grado o con la multa a lire.

Art. 310

Vendita di prodotti non genuini

Chiunque detiene per la vendita o mette in circolazione prodotti non genuini è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado.

Si applicano la prigionia e la multa a giorni di secondo grado se trattasi di prodotti alimentari destinati all'infanzia.

Art. 311

Interdizione dal commercio

Per i reati preveduti negli articoli 308 e 310, secondo comma, alle pene stabilite è aggiunta l'interdizione dal commercio di secondo grado.

Art. 312

Vendita di prodotti senza le indicazioni prescritte

Chiunque mette in circolazione ovvero acquista o detiene per mettere in circolazione prodotti destinati al consumo senza indicazione dell'origine, provenienza, qualità o composizione, quando tali notizie sono prescritte dalla legge o dall'autorità, è punito con la multa a lire.

Art. 313

Propaganda ingannevole alle opere dell'ingegno, ai prodotti industriali od agricoli

Chiunque mediante le comunicazioni sociali fa alle opere dell'ingegno, a prodotti industriali od agricoli una propaganda atta ad indurre in inganno il pubblico sulla origine, sulla provenienza, sulla qualità o composizione di essi, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a lire.

Art. 314

Divieto di partecipazioni reciproche

Gli amministratori o direttori di una società giuridicamente riconosciuta i quali acquistano per la medesima, anche per interposta persona, azioni di un'altra società che abbia il controllo su di essa, sono puniti con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di terzo grado.

Art. 315

Illecita distribuzione di utili

Gli amministratori o direttori di una società giuridicamente riconosciuta i quali, sotto qualsiasi forma, pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti, sono puniti con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di terzo grado.

Art. 316

False comunicazioni

Gli amministratori, direttori, sindaci, liquidatori di una società giuridicamente riconosciuta, i quali nelle relazioni con i soci o nelle comunicazioni all'assemblea sociale, nei bilanci o in altri atti ufficiali espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica o patrimoniale della società ovvero occultano fatti economicamente rilevanti, sono puniti con la prigionia di secondo grado, con la multa a lire e con l'interdizione di terzo grado.

Art. 317

Divieto di riserve occulte

Gli amministratori o direttori di una società giuridicamente riconosciuta i quali, mediante artificiose esposizioni nei bilanci, distraggono utili che dovrebbero essere distribuiti per costituire riserve occulte di capitale, sono puniti con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di terzo grado.

DELITTI

Art. 318

Distruzione colposa della ricchezza della Repubblica

Quando il fatto di cui all'articolo 303 è commesso per colpa si applica la prigionia di primo grado.

CONTRAVVENZIONI

Art. 319

Abusi nell'approvvigionamento delle merci e derrate

E' punito con la multa a giorni di terzo grado e con l'interdizione di secondo grado dal commercio chiunque:

- 1) introduce nel territorio della Repubblica o esporta merci e derrate contro i divieti dell'autorità ovvero in quantità diversa da quella consentita;
- 2) mette in circolazione merci o derrate in violazione del fermo legalmente posto dall'autorità;
- 3) incaricato dall'autorità, ritarda o trascura la raccolta di merci o derrate ovvero distrae le merci o le derrate raccolte.

Art. 320

Vendita di generi a prezzo superiore; petulanza nell'esercizio del commercio

E' punito con la multa a giorni di secondo grado il commerciante:

- 1) che vende o pone in vendita generi di consumo ad un prezzo superiore a quello stabilito dall'autorità;

2) che con petulanti sollecitazioni sulla pubblica via invita il pubblico ad entrare nel proprio esercizio o a comprare la propria merce.

Art. 321

Abusiva raccolta del risparmio dei cittadini

E' punito con l'arresto di secondo grado o con la multa a lire, chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità ovvero oltre i limiti consentiti, emette o colloca obbligazioni di società o altrimenti effettua la pubblica raccolta del risparmio.

Art. 322

Costruzione senza licenza edilizia

E' punito con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni dal secondo grado al terzo grado chiunque, senza licenza dell'autorità, esegue o fa eseguire una nuova costruzione ovvero la riedificazione, l'ampliamento o la sopraelevazione di una costruzione esistente.

Il giudice, sentito il parere non vincolante della Commissione dei lavori pubblici e di edilizia, può ordinare la demolizione delle opere non autorizzate.

Art. 323

Scavi di pietra, ricerche minerarie, occupazione di suolo pubblico compiuti abusivamente

E' punito con la multa a giorni di secondo grado chiunque senza licenza dell'autorità:

1) esegue sul Monte scavi di pietra;

2) fa ricerche di minerali;

3) occupa il suolo destinato all'uso pubblico con gradini, soglie, zoccolature, vetrine, chioschi od altri oggetti od impianti.

TITOLO QUARTO

I REATI CONTRO LO STATO

Capitolo I

REATI CONTRO LA REPUBBLICA

MISFATTI

Art. 324

Attentato contro l'integrità territoriale e la libertà perpetua di San Marino

Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio della Repubblica alla sovranità di un altro Stato ovvero a menomare la libertà o l'indipendenza di San Marino, è punito con la prigionia di settimo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Art. 325

Tradimento del Sammarinese

Il cittadino sammarinese, il quale prende intelligenza con uno Stato estero a fine di ostilità contro la Repubblica ovvero agevola in qualsiasi modo l'attività ostile di uno Stato estero ai danni della Repubblica, è punito con la prigionia dal quinto al sesto grado e con l'interdizione di quarto dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Art. 326

Intelligenza con Stato estero contro l'integrità e la libertà di San Marino

Il cittadino sammarinese che prende intelligenza con uno Stato estero per compiere uno dei fatti preveduti dall'articolo 324 è punito con la prigionia dal quinto grado al sesto grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Art. 327

Arruolamento per uno Stato estero

Chiunque nel territorio della Repubblica arruola cittadini sammarinesi per il servizio militare di uno Stato estero, è punito con la prigionia di secondo grado e con la interdizione di terzo grado dai diritti politici.

Art. 328

Spionaggio

Chiunque si procura notizie che devono rimanere segrete nell'interesse della Repubblica al fine di comunicarle ad uno Stato estero od ai suoi emissari, è punito con la prigionia di terzo grado.

Art. 329

Rivelazione di segreto politico

Il pubblico funzionario il quale rivela una notizia che deve rimanere segreta nell'interesse della Repubblica ovvero ne agevola la conoscenza da parte di altri, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Art. 330

Usurpazione di poteri pubblici

Chiunque compie arbitrariamente nel territorio della Repubblica atti politici o militari che spettano a poteri pubblici, è punito con la prigionia di terzo grado.

La prigionia è aumentata di un grado nel caso di arresto di persona che si trova nel territorio della Repubblica, per conto o mandato di Stato estero.

Se il fatto è commesso da un sammarinese, alla prigionia si aggiunge l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Art. 331

Infedeltà in affari di Stato

Chiunque, incaricato di trattare affari di Stato con governo di Stato estero, si rende infedele al mandato recando nocumento agli interessi di San Marino, è punito con la prigionia, la multa a giorni e l'interdizione di terzo grado.

Art. 332

Distruzione di documenti concernenti l'interesse politico della Repubblica

Chiunque, mediante distruzione, sottrazione, occultamento, falsificazione di atti o documenti concernenti l'interesse politico della Repubblica, reca nocumento a San Marino, è punito con la prigionia di terzo grado.

La pena è aumentata di un grado e si applica congiuntamente l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici, se il fatto è commesso da un pubblico funzionario.

Art. 333

Attività del sammarinese all'estero contro il buon nome della Repubblica

Il cittadino che fuori dal territorio dello Stato organizza la diffusione di notizie false, tali da danneggiare l'economia di San Marino all'estero è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Art. 334

Atti ostili contro uno Stato estero

Chiunque compie atti ostili contro uno Stato estero in modo da esporre la Repubblica a rappresaglia o comunque in modo da arrecare grave turbamento alle relazioni tra i due Stati, è punito con la prigionia di terzo grado.

Art. 335

Offesa a rappresentanza di Stato estero

Chiunque pubblicamente nel territorio della Repubblica offende un rappresentante di Stato estero presente in San Marino in tale sua qualità, è punito, su richiesta dei Capitani Reggenti, con la prigionia di secondo grado.

Art. 336

Attentato ai Capi di Stato estero

L'attentato alla vita, all'integrità o alla libertà personale dei Capi di Stato estero nel territorio della Repubblica, è punito con la prigionia e l'interdizione di ultimo grado.

Art. 337

Attentato contro la costituzione della Repubblica o la forma di governo

Chiunque compie fatti diretti a mutare la Costituzione della Repubblica o la forma del governo con mezzi violenti o altrimenti non consentiti dalla legge, è punito con la prigionia e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

Art. 338

Vilipendio della Repubblica e dei suoi emblemi

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica di San Marino, la sua bandiera o altro suo emblema, è punito con la prigionia di secondo grado.

Se il fatto è commesso da un cittadino sammarinese, si applica congiuntamente l'interdizione di quarto grado.

Art. 339

Cospirazione

Quando tre o più persone si accordano per commettere uno dei misfatti indicati negli articoli 324 e 337 nonché nel successivo articolo 341, sono puniti, se il reato non è commesso, con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Non sono puniti i partecipi che, recedendo dall'accordo, informano l'autorità.

DELITTI

Art. 340

Rivelazione colposa di segreto

I capitani Reggenti, i membri del Consiglio Grande e Generale, i Segretari di Stato o i rappresentanti diplomatici, i quali per colpa agevolano la conoscenza di notizie che devono rimanere segrete nell'interesse della Repubblica, sono puniti con l'interdizione di primo grado dai diritti politici e dai pubblici uffici.

Capitolo II

REATI CONTRO I POTERI PUBBLICI

MISFATTI

Art. 341

Attentato ai Capitani Reggenti

Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale dei Capitani Reggenti, è punito con la prigionia e l'interdizione di ultimo grado.

Art. 342

Offesa all'onore dei Capitani Reggenti

Chiunque offende l'onore o il prestigio dei Capitani Reggenti, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 343

Misfatti contro la vita, l'integrità o la libertà delle persone investite di poteri politici

Quando misfatti contro la vita, l'integrità o la libertà personale siano commessi in danno dei Membri del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato e del Consiglio dei Dodici, dei Segretari di Stato, dei Giudici della Repubblica e del Procuratore del Fisco, si applicano le pene per ciascuno stabilite, aumentate di un grado.

Art. 344

Offesa all'onore di persone investite di poteri pubblici

Se l'offesa all'onore o al prestigio è recata a una delle persone indicate nell'articolo precedente si applica la prigionia di primo grado.

Art. 345

Disposizione comune

Se l'offesa ai Capitani Reggenti ed a coloro che sono investiti di poteri pubblici è rivolta in loro presenza, le pene rispettivamente previste dagli articoli 342 e 344 sono aumentate di un grado.

Art. 346

Attentato contro i poteri pubblici

Chiunque compie fatti diretti ad impedire ai Capitani Reggenti, al Consiglio Grande e Generale e ai suoi Membri, al Congresso di Stato o al Consiglio dei Dodici e ai loro Membri, ai Segretari di Stato, ai Giudici della Repubblica, al Procuratore del Fisco l'esercizio delle funzioni costituzionali ad essi demandate ovvero a provocarne illegalmente le dimissioni o lo scioglimento, è punito con la prigionia e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

Art. 347

Attentato contro la libertà dei poteri pubblici

Chiunque usa violenza, minaccia, inganno ovvero offre o promette utilità per influenzare a profitto proprio o di altri i Capitani Reggenti, il Consiglio Grande e Generale, il Congresso di Stato, il

Consiglio dei Dodici o i loro Membri, i Giudici della Repubblica o il Procuratore del Fisco nel compimento di atti del loro ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.

CONTRAVVENZIONI

Art. 348

Perturbamento di pubbliche sedute od udienze

E' punito con l'arresto di primo grado chiunque nelle sedute del Consiglio Grande e Generale, nelle pubbliche manifestazioni presiedute dai Capitani Reggenti o nelle udienze dei Giudici della Repubblica, con parole od atti turba le sedute, manifestazioni o udienze.

Capitolo III

REATI CONTRO LA GIUSTIZIA PUBBLICA

MISFATTI

Art. 349

Offesa in udienza ai collaboratori del giudice

Chiunque in pubblica udienza offende l'onore od il prestigio di un cancelliere, di un perito, di un interprete, di un testimone o di altri collaboratori del giudice, è punito con la prigionia di primo grado.

Art. 350

Omissione di rapporto

Chiunque, essendovi tenuto per legge, omette di fare denuncia o rapporto di reato al giudice o a un pubblico ufficiale che debba a lui riferirne, è punito con l'arresto di primo grado.

Se il fatto è commesso da un ufficiale od agente di polizia ovvero da un vigile urbano, si applica l'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici.

Art. 351

Arresto e scarcerazione arbitrari

Il pubblico ufficiale, il quale arbitrariamente procede ad un arresto ovvero omette una scarcerazione, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici.

Art. 352

Trattamento arbitrario contro detenuti

Chiunque, avendo la custodia di persona arrestata, detenuta o assoggettata a misure di sicurezza detentiva, la sottopone a un trattamento di rigore non consentito, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici.

La prigionia è di secondo grado se dal fatto deriva uno degli eventi indicati nell'articolo 156 e di terzo grado se deriva la morte.

Art. 353

Perquisizione domiciliare arbitraria

Il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, si introduce o trattiene nell'altrui abitazione o in altro luogo privato di dimora o di esercizio di attività, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici.

Art. 354

Patrocinio infedele

L'avvocato, il procuratore o il consulente tecnico, i quali favoriscono dolosamente la parte avversaria ovvero dolosamente determinano, in pregiudizio del loro cliente, la perdita di un diritto, della lite ovvero il passaggio in giudicato di una sentenza, sono puniti con la multa a lire e con l'interdizione di quarto grado dalla professione.

Alla stessa pena soggiace l'avvocato, il procuratore o il consulente tecnico che presta il suo patrocinio o la sua consulenza, anche per interposta persona, contemporaneamente a parti contrarie.

Alla multa è sostituita la prigionia di secondo grado se il fatto è commesso a danno di un imputato di misfatto punito con la prigionia di grado superiore al terzo.

Art. 355

Prevaricazione del notaio

Il notaio che roga un atto nell'interesse di persona da lui già assistita per lo stesso oggetto come avvocato o procuratore, è punito, qualora ne derivi pregiudizio ad una delle parti, con la multa a giorni e con l'interdizione di terzo grado dalla professione.

Art. 356

Simulazione di reato

Chiunque porta a conoscenza del giudice o di un pubblico ufficiale che abbia l'obbligo di riferirglielo, un reato che sa non essere avvenuto o ne simula le tracce in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la prigionia di primo grado.

Art. 357

Calunnia ed autocalunnia

Chiunque, mediante denuncia o querela diretta al giudice o a un pubblico ufficiale che abbia l'obbligo di riferirglielo, incolpa di un misfatto taluno che egli sa innocente ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la prigionia dal secondo al terzo grado.

Si applica la prigionia di secondo grado se l'agente accusa se stesso di un misfatto o di un delitto da lui non commesso.

Le dette pene sono diminuite di un grado se l'incolpazione concerne una contravvenzione.

Art. 358

Falsa testimonianza, perizia, interpretazione

Le falsità dei testimoni, periti ed interpreti rese al giudice in qualsiasi procedimento, anche non contenzioso, sono punite con la prigionia di secondo grado.

Il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che nel procedimento sia pronunciata sentenza o altra pronuncia di primo grado.

Non è punibile, altresì, quando per legge avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi.

Art. 359

Falso giuramento della parte

Chiunque come parte in giudizio civile giura il falso, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 360

Attentato alla libertà dei testimoni, periti e interpreti

Chiunque usa violenza, minaccia, inganno ovvero offre o promette utilità allo scopo di impedire ad un testimone, perito o interprete di adempire la loro funzione ovvero per far rendere una falsa testimonianza, perizia od interpretazione è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 361

Soppressione o immutazione di prove

Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e con l'intento di trarre in inganno il giudice, immuta lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone che possono essere sottoposti ad un atto di ispezione o di esperimento giudiziale ovvero sopprime, sottrae od occulta un qualsiasi altro oggetto od elemento di prova, è punito con la prigionia di secondo grado.

La pena è aumentata di un grado se il fatto è commesso allo scopo di provocare la condanna di un imputato.

Art. 362

Favoreggiamento

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi alle ricerche dell'autorità ovvero ad assicurarsi il prodotto o il profitto del reato, è punito con la prigionia o con l'interdizione di secondo grado dai diritti politici.

Non è punibile l'ascendente, il discendente ed il coniuge che aiuta il proprio congiunto a sottrarsi alle ricerche.

Art. 363

Evasione

Chiunque, essendo legalmente arrestato, carcerato o sottoposto a misura di sicurezza detentiva, evade, è punito con la prigionia di primo grado; ma la pena è diminuita nei limiti dell'articolo 93 se l'evaso si costituisce entro un mese.

Se il fatto è commesso con violenza alle persone da più detenuti riuniti ovvero con ribellione, si applica la prigionia di secondo grado; ma la pena è diminuita di un grado se l'evaso si costituisce nel termine precedente.

Le pene previste nel primo comma si applicano al condannato o all'internato che, approfittando della libertà concessa per il lavoro giornaliero all'esterno o per un permesso o licenza di esperimento, si rendono irreperibili al fine di sottrarsi all'esecuzione della prigionia o della misura nonchè al condannato che si sottrae all'espiazione della prigionia rinviata per effetto degli articoli 100, 101, e 102 C.P.

Chi avendo la custodia della persona indicata nel primo comma, procura o agevola l'evasione, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici, ma le dette pene sono diminuite di un grado se il colpevole procura la costituzione dell'evaso nel termine di un mese.

Art. 364

Violazione degli obblighi dell'interdetto

Il condannato all'interdizione che trasgredisce gli obblighi relativi, è punito con la prigionia di primo grado.

Art. 365

Inosservanza dell'ordine di espulsione

Lo straniero che trasgredisce l'ordine di espulsione dal territorio della Repubblica, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 366

Inosservanza di obblighi civili imposti dal giudice

Chiunque non ottempera od altrimenti elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice, concernente l'affidamento di minori o di altre persone incapaci ovvero che prescrive misure

cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di terzo grado.

Art. 367

Ragion fattasi

Chiunque, per esercitare un preteso diritto, quando poteva ricorrere al giudice, si fa ragione da se medesimo usando violenza o inganno contro le presone ovvero modificando lo stato dei luoghi, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia di primo grado, con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

Non è punibile chi ha commesso il fatto come conseguenza immediata della condotta arbitraria in suo danno per evitarne gli effetti.

DELITTI

Art. 368

Procurata evasione colposa

Chiunque, avendo la custodia anche temporanea di una persona arrestata o detenuta per un reato ovvero sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ne cagiona per colpa l'evasione, è punito con l'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici.

Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura o la presentazione all'autorità della persona evasa.

CONTRAVVENZIONI

Art. 369

Successivo patrocinio di parti avverse

E' punito con la multa a giorni di terzo grado l'avvocato o il procuratore che, dopo aver dato inizio alla difesa di una parte, assume il patrocinio a favore della parte avversa.

Art. 370

Omissione di referto

E' punito con l'interdizione di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado l'esercente una professione sanitaria, il quale omette di fare referto per lesioni o malattie che possono presentare carattere di reato, sempre quando il referto non esponga la persona assistita a procedimento penale.

Capitolo IV

REATI DEI PUBBLICI UFFICIALI

CONTRO L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

MISFATTI

Art. 371

Malversazione del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso o la disponibilità di cose mobili dell'amministrazione o di privati, se ne appropria o le distrae con profitto ingiusto per sè o per altri, è punito con la prigionia e la multa a giorni di terzo grado nonchè con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

La pena è diminuita di un grado se la cosa sottratta o distratta è ritenuta dal giudice di trascurabile valore.

Art. 372

Concussione

Il pubblico ufficiale, il quale, con abuso delle sue qualità o delle sue funzioni, inducendo in altri un timore, si fa dare o promettere, per sè o per altri, una qualsiasi utilità non dovuta, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di terzo grado nonchè con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Le stesse pene si applicano se il fatto è commesso da un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale.

Art. 373

Corruzione

Il pubblico ufficiale, il quale riceve per sè o per gli altri una qualsiasi utilità non dovuta ovvero ne accetta la promessa per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado nonchè con la multa a giorni di terzo grado.

Le pene sono diminuite di un grado se l'atto da compiere è del proprio ufficio.

Alle stesse pene soggiace il pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale.

Le pene indicate nei commi precedenti sono applicabili anche a chi dà o promette l'utilità.

Art. 374

Accettazione di utilità per un atto già compiuto

Il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato che non abbia tale qualità, il quale riceve un compenso per un atto d'ufficio già compiuto, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

La stessa pena si applica a chi dà il compenso.

Art. 375

Interesse privato in atti d'ufficio

Il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato che non abbia tale qualità, il quale nel compiere un atto del proprio ufficio vi assume un interesse privato per sè o per altri, anche per interposta persona o con atti simulati, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado nonchè con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Art. 376

Abuso di autorità

Il pubblico ufficiale dei poteri inerenti alle sue funzioni per procurare a sè o ad altri un vantaggio ovvero per recare ad altri un danno, è punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici.

Art. 377

Rivelazione di segreti d'ufficio

Il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato che non abbia tale qualità, il quale rivela ad estranei notizie costituenti segreti d'ufficio, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 378

Omissione di atti d'ufficio

Il pubblico ufficiale, il quale senza giustificato motivo ritarda, omette o rifiuta di compiere un atto del suo ufficio, è punito con la prigionia o con l'interdizione dai pubblici uffici o con la multa a giorni di primo grado.

Se il fatto è commesso da un comandante di corpi armati della Repubblica, la pena è aumentata di un grado. Il reo soggiace alla prigionia di secondo grado se l'omissione avviene in tempo di guerra civile, sommossa, devastazione, saccheggio o tumulto.

Art. 379

Omissione di assistenza sanitaria

L'esercente una professione o arte sanitaria, il quale senza giustificato motivo ritarda o omette di prestare la assistenza occorrente a chi ne ha urgente bisogno, è punito con l'interdizione di secondo grado dalla professione o arte sanitaria, sempre che il fatto non costituisca un piu' grave reato.

Art. 380

Rifiuto di prestazioni d'ufficio

Chiunque, nominato ad un ufficio pubblico obbligatorio per legge, rifiuta senza giustificato motivo di assumerlo o di prestare il prescritto giuramento ovvero ne ottiene l'esenzione con mezzi fraudolenti, è punito con la prigionia e con l'interdizione di primo grado dai diritti politici.

Le pene sono aumentate di un grado, se trattasi di testimoni, periti, interpreti, tutori, curatori, amministratori giudiziari, custodi od ausiliari del giudice.

Capitolo V

REATI DEI PRIVATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

MISFATTI

Art. 381

Violenza o minaccia contro l'autorità

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 347, con violenza o minaccia costringe un pubblico ufficiale a fare od omettere un atto del proprio ufficio ovvero ne impedisce l'esecuzione, è punito con la prigionia di secondo grado. Si applicano la prigionia e l'interdizione di terzo grado dai diritti politici, se il fatto è commesso da cinque o più persone.

Art. 382

Offesa a pubblico ufficiale

Chiunque offende l'onore o il decoro di un pubblico ufficiale o di un pubblico impiegato che non abbia tale qualità, in presenza dello stesso ovvero con comunicazione a lui diretta, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Si applica la prigionia di secondo grado se il fatto è commesso con violenza o minaccia grave.

Art. 383

Atti arbitrari del pubblico ufficiale

Quando il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato che non abbia tale qualità commette atti arbitrari nell'esercizio delle sue funzioni, il privato non è soggetto a pena per misfatti preveduti nei due articoli precedenti, sempre che vi sia proporzione tra la sua azione e l'atto arbitrario.

Art. 384

False od omesse dichiarazioni a pubblico ufficiale

Chiunque, interrogato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni sull'identità, lo stato, le qualità personali proprie o di altri, si rifiuta di rispondere o dà risposte mendaci, è punito con la prigionia di primo grado o con l'arresto o con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 385

Indebito esercizio di una professione

Chiunque indebitamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, è punito con l'arresto di terzo grado.

In caso di reiterazione si applica la prigionia di primo grado.

Art. 386

Violazione di sigilli

Chiunque rompe, rimuove o altrimenti viola un sigillo o altro segno apposto dall'autorità al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con l'arresto di terzo grado.

Art. 387

Frode nei contratti di fornitura

Chiunque, nell'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con la Repubblica o con altro ente pubblico, commette frode sulla quantità o qualità dei beni o dei servizi forniti, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa a lire.

Art. 388

Fabbricazione e contrabbando di beni in frode del pubblico erario

Chiunque fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, acquista, riceve, mette in circolazione o detiene per mettere in circolazione cose soggette a imposta, per le quali non sia stato pagato il tributo, ovvero generi di privativa in frode del pubblico erario o degli appaltatori di Stato, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici, salve le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi speciali.

Si applica l'arresto di terzo grado, se i beni sono di modica quantità e il colpevole non è un reiteratore.

Art. 389

Evasione fiscale

Chiunque mediante atti simulati o fraudolenti si sottrae in tutto o in parte al pagamento dei tributi erariali, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a lire, salve le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi speciali.

Il pagamento dei tributi erariali effettuato prima della esecuzione della condanna estingue il reato.

Art. 390

Turbativa degli incanti pubblici

Chiunque, mediante accordo con altri concorrenti o in qualsiasi diverso modo, impedisce o turba le gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

Alla stessa pena soggiace il concorrente che per denaro od altra utilità si astiene dal partecipare alle gare.

Art. 391

Usurpazione di funzioni pubbliche

Chiunque, fuori dall'ipotesi prevista dall'articolo 330, usurpa una funzione pubblica ovvero continua ad esercitarla nonostante abbia avuto notizia della sospensione o cessazione di essa, è punito con la prigionia di primo grado.

Art. 392

Usurpazione di titoli

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa, i segni distintivi di un ufficio pubblico, l'abito ecclesiastico ovvero si arroga titoli accademici o di studio, titoli nobiliari o cavallereschi, decorazioni o qualità pubbliche, è punito con la multa a lire o con la multa a giorni di secondo grado.

CONTRAVVENZIONI

Art. 393

Danneggiamento di affissioni

E' punito con l'arresto o con la multa a giorni di primo grado chiunque danneggia, deturpa, imbratta o lacera gli editti, le ordinanze, le notificazioni, gli avvisi o i manifesti pubblicamente affissi a norma di legge.

Capitolo VI

REATI CONTRO I DIRITTI POLITICI

MISFATTI

Art. 394

Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto

Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta la utilità non dovuta.

Si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dai diritti politici e dai pubblici uffici, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse.

Art. 395

Violazione del segreto di voto

Chiunque con manovre illecite ottiene di conoscere il voto segreto espresso in una elezione o votazione di Stato, è punito con l'arresto di secondo grado.

Art. 396

Violazione degli altri diritti politici dei cittadini

Chiunque con violenza o minaccia impedisce a taluno di iscriversi ad un partito o ad un'associazione sindacale ovvero ve lo costringe; impedisce di farne propaganda o di partecipare alle riunioni o manifestazioni, pubbliche o private da essi organizzate; impedisce la presentazione delle istanze d'arengo o di altre petizioni ovvero l'esercizio di qualsiasi altro diritto politico, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.

Art. 397

Frode elettorale

Chiunque nelle operazioni per l'elezione od il sorteggio delle persone preposte ai poteri pubblici o ad altro pubblico ufficio ovvero per il referendum o la votazione diretta, ne altera il risultato mediante attestazioni non veritiere od altri mezzi fraudolenti, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici o dai diritti politici.

Si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado, se il fatto è commesso da persona addetta alle operazioni sopra indicate.

Art. 398

Turbativa di comizi o adunanze elettorali

Chiunque impedisce o turba un comizio od altra riunione di propaganda elettorale ovvero il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di secondo grado dai diritti politici.

Le pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Art. 399

Illecito esercizio dei diritti politici dei cittadini

Lo straniero o l'apolide residente, che nel territorio della Repubblica si arroga i diritti politici spettanti ai cittadini sammarinesi, è punito con la prigionia di primo grado.

Il giudice può applicare l'espulsione dal territorio della Repubblica.

Capitolo VII

REATI CONTRO I SEGNI DELLA SOVRANITA' DELLA REPUBBLICA

MISFATTI

Art. 400

Contraffazione alterazione ed uso indebito di pubblici sigilli

Chiunque contraffà o altera il sigillo della Repubblica o fa uso del sigillo contraffatto o alterato, è punito con la prigionia di quarto grado.

Si applica la prigionia di terzo grado quando la contraffazione, l'alterazione o l'uso riguardano altro pubblico sigillo.

Le pene sono diminuite di un grado per chi fa uso indebito del sigillo vero.

Art. 401

Falsità in monete, valori di bollo e titoli di credito

Chiunque contraffà o altera monete aventi corso legale o titoli di credito emessi dalla Repubblica, è punito con la prigionia di quarto grado.

Alla stessa pena soggiace chi fa uso di tali cose contraffatte o alterate, le introduce nel territorio dello Stato ovvero le acquista o riceve allo scopo di farne uso o di metterle in circolazione.

Le pene sono diminuite di un grado se i fatti sono commessi su carta bollata, marche da bollo, francobolli od altri valori equiparati.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle monete, ai valori e titoli esteri.

Art. 402

Causa di non punibilità

Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti nell'articolo precedente, ne informa l'autorità prima di fare uso o di mettere in circolazione le cose contraffatte o alterate.

Art. 403

Fabbricazione, detenzione, acquisto, alienazione di strumenti o materiali di contraffazione

Chiunque fabbrica, detiene, acquista o comunque riceve strumenti, materiali od altri mezzi destinati alla contraffazione od alterazione delle cose di cui all'articolo 401, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 404

Contraffazione o alterazione di strumenti di misurazione; uso di strumenti contraffatti o alterati

Chiunque contraffà o altera strumenti per misurare, legalmente autorizzati, fa uso di tali strumenti contraffatti o alterati ovvero li detiene in uno spaccio aperto al pubblico, è punito con la prigionia di secondo grado.

Si applicano congiuntamente la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di secondo grado dal commercio, se il fatto è commesso da chi esercita un'attività commerciale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche se trattasi di strumenti autorizzati all'estero.

Art. 405

Contraffazione di impronte pubbliche

Chiunque, con mezzi diversi da quelli indicati nell'articolo 400, contraffà od altera le impronte di una pubblica autenticazione ovvero fa uso della cosa recante le impronte contraffatte o alterate, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 406

Detenzione di pesi o misure illegali

Chiunque in uno spaccio aperto al pubblico o nell'esercizio di un'attività commerciale detiene pesi o misure diversi da quelli autorizzati, è punito con l'interdizione di secondo grado dal commercio.

CONTRAVVENZIONI

Art. 407

Riproduzione abusiva dell'emblema della Repubblica

E' punito con la multa a giorni dal secondo al terzo grado, chiunque senza autorizzazione riproduce su merci od oggetti destinati al commercio la bandiera con emblema o l'emblema di San Marino, salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato.

Art. 408

Detenzione abusiva di sigilli

Chiunque è colto nel possesso ingiustificato di un pubblico sigillo, vero, contraffatto o alterato, è punito con la prigionia di primo grado.

Art. 409

Uso di monete e valori falsi ricevuti in buona fede

E' punito con la multa a giorni chiunque, avendone conosciuto la falsità, usa o mette in circolazione monete aventi corso legale, titoli di credito, carta bollata, marche da bollo, francobolli od altri valori equiparati, ricevuti in buona fede.

La stessa disposizione si applica anche alle monete, ai valori e titoli esteri.

